This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Educ 1113.75

Harvard College Library

FROM

Miss Ella K. Hayes

BIBLIOTECA LEGALE

REGOLAMENTO GENERALE

PER

L'ISTRUZIONE ELEMENTARE

APPROVATO

CON R. DECRETO 9 OTTOBRE 1895, N. 623

MODIFICATO

a norma del R. Decreto 11 ottobre 1897, n. 450

E PRECEDUTO

dalla Relazione a Sua Maestà il Re

Prezzo Cent. 40

NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Piazza Carlo III - R. Albergo dei Poveri
1900.

N. 431—Pubblicazione mensile—N. 431

LIBRERIA
Raffaele Majolo
Via Nuova Montecalvario N. 90
NAPOLI

Napoli — CASA EDITRICE E. PIETROCOLA — Napoli
Successore P. A. MOLINA

La più piccola edizione dei Codici

del formato di centim. 6 × 9 e mm. 3

LEGATI IN BROCHURE

CODICE CIVILE	L. 0,75
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	» 0,75
CODICE DI COMMERCIO	» 0,75
CODICE PENALE	» 0,40
CODICE DI PROCEDURA PENALE	» 0,75

RILEGATI ELEGANTEMENTE IN TELA

CODICE CIVILE	L. 1,25
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	» 1,25
CODICE DI COMMERCIO	» 1,25
CODICI PENALE E DI PROCEDURA PENALE rilegati insieme	» 1,25

I

CINQUE CODICI

DEL

REGNO D'ITALIA

in un sol volume

di circa 650 pagine a due colonne del formato della Biblioteca Legale *in caratteri nitidissimi.*

La più nitida e corretta edizione dei Codici.

Legato in brochure	L.	2,50
Rilegato elegantemente in tela.	»	3,50

Piazza Carlo III - R. Albergo dei Poveri
1900.

AU BON MARCHÉ

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

• PARIS •

TÉLÉGRAPHIC ADDRESS
MAISON BOUCICAUT
PARIS

A.B.C. CODE
5th Edition
and A.Z. FRENCH used

IN REPLY PLEASE QUOTE

N.° 30HH30

ALL LETTERS TO BE ADDRESSED TO

Messieurs les Directeurs
des Magasins du Bon Marché
Maison Aristide Boucicaut
Paris.

MM.rs Fillot, Ricois, Lucet & Cie
beg to present their respectful
compliments to mr S. Ellop

Rilegato elegantemente in tela. 3,50

another letter to inform the parcel
of july 31st is to have. they are
allrays ready to take back
the umbrella wich is not satisfa-
tory to her, also for exchanging.
By next mail they will
forward the patterns
required.

P. Filot, Lucet, Paslet & Cie

Plazza Carlo III – R. Albergo del Poveri
1900.

rilegato elegantemente in tela. » 3,50

REGOLAMENTO GENERALE

PER

L'ISTRUZIONE ELEMENTARE

APPROVATO

con R. Decreto 9 ottobre 1895, n. 623

MODIFICATO

a norma del R. Decreto 11 ottobre 1897, n. 450

E PRECEDUTO

DALLA RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE

NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Piazza Carlo III - R. Albergo dei Poveri
1900.

Educ 1113.75

HARVARD COLLEGE
JUL 15 1927
LIB.

Miss Ella K. Hayes

RELAZIONE A S. M. IL RE

di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione

nell' udienza del 9 ottobre 1895

Sire,

La riforma iniziata dalla Maestà Vostra col Decreto 29 novembre 1894, che approva i nuovi programmi per le scuole elementari, rimarrebbe monca ed incompleta se non si provvedesse con uguale sollecitudine a modificare il Regolamento, sia per metterlo in armonia coi programmi, sia per introdurre in esso i miglioramenti consigliati dall' esperienza e creduti acconci a semplificare il congegno amministrativo e togliere ogni dubbiezza nell'interpretazione della legge.

Per riuscire meglio nel mio intento, ho voluto associare, come già per i programmi, alle investigazioni ed agli studi che andavo facendo, i regi provveditori agli studi e tutti coloro, che per dovere d'ufficio o per geniale elezione intendono in più maniere a restaurare la scuola del popolo; e sulle loro proposte, discusse da una Commissione di persone esperte nell'amministrazione scolastica, ho sentito l'avviso del Consiglio di Stato, al quale mi è caro di esprimere la mia gratitudine per l'aiuto sapiente del quale mi fu largo, pur dissentendo dalle sue opinioni in alcuni punti che pel loro carattere dottrinale o tecnico possono essere argomento di libere considerazioni.

Frutto di così larga contribuzione di studi e di lavoro, il nuovo Regolamento, oltre a raccogliere e coordinare le disposizioni vigenti sulle scuole primarie, mira a conciliare i supremi interessi dell'istruzione con le condizioni finanziarie dei comuni, che giustamente invocano un alleggerimento dei loro bilanci; ad assicurare anche nelle scuole della puerizia l'unità dell'indirizzo educativo e disciplinare; a garentire la serietà e la sincerità degli esami, special-

mente di proscioglimento che, posti a base del diritto elettorale, hanno assunto l'importanza di veri esami di Stato, e di quelli di licenza che servono di titolo per l'ammissione alle scuole secondarie; a curare la salubrità dei locali e la rigorosa osservanza dei precetti dell'igiene, base e presupposto dell'educazione fisica; a rendere finalmente meno incerta e penosa la condizione degli insegnanti, determinando esattamente i loro diritti e i loro doveri ed accrescendo le forme tutelari sancite pei licenziamenti e pei giudizi disciplinari.

Ma, prima di procedere innanzi, reputo mio dovere dire poche cose del metodo seguito nella compilazione del Regolamento.

Pur non dissimulandomi la gravità dei problemi che si agitano sull'ordinamento della scuola popolare e che, se non mi verrà meno la fiducia della Maestà Vostra, spero di poter risolvere in breve col concorso della rappresentanza nazionale, mi sono dovuto limitare per ora a riordinare in forme più semplici e chiare le disposizioni esistenti cercando di trarne con logico svolgimento il maggior profitto a pro dell' istruzione, senza alterarne la sostanza e l'economia, ed anzi richiamando l'esatta osservanza delle leggi in quei punti, che per soverchia larghezza d' interpretazione o per dissuetudine parvero caduti in oblio. Così, seguendo la traccia del Regolamento del 1888, ho creduto conveniente prescindere nel caso attuale dalla consueta caratteristica dei regolamenti, per la quale non si vorrebbero vedere gli articoli della legge ripetuti od amalgamati con gli articoli d'indole regolamentare. Avuto riguardo alla gran massa di enti e di persone (municipi, corpi morali, maestri, padri di famiglia) che sono vivamente interessati alla conoscenza esatta di questa materia e che non troverebbero facilmente il modo di equilibrarsi fra le varie disposizioni di carattere legislativo e di carattere esecutivo; avuto riguardo alla grande utilità di trovare riuniti in una specie di codice tutti i diritti e gli obblighi relativi all' istruzione elementare, ho pensato che, senza mutare la differenza intrinseca e fondamentale esistente fra i due ordini di disposizioni, fosse opportuno riassumerle quasi tutte o col linguaggio preciso o con periodi equivalenti. Soltanto, a maggior schiarimento di parecchi articoli e in analogia a quanto s' è già praticato in altri regolamenti d'indole generale, ho indicato per ciascun articolo del Regolamento, contenente disposizioni di natura legislativa, il numero dell'articolo di legge da cui la disposizione fu tolta o alla quale si riferisce rendendo così facile a tutti di confrontare col testo delle leggi il testo del Regolamento e ricavarne, nei casi di controversia, le opportune conclusioni.

Però non ho creduto di poter seguire il Regolamento del 1888 nella parte che concerne i sussidi ed i premi ai comuni ed ai maestri. Non mi è sembrato infatti conveniente, nè utile, che una materia così vasta e complessa, alla quale si rannodano tanti rapporti ed interessi di carattere economico, fosse trattata incidentalmente in un Regolamento, il quale si propone scopi molto diversi e chiaramente definiti; mentre quei rapporti ed interessi economici, anche ora disciplinati a parte, troveranno sede più acconcia e largo svolgimento in altro Regolamento che, in esecuzione al R. Decreto 8

marzo 1894, n. 162, sarà pubblicato quanto prima e formerà il necessario e logico complemento del presente.

Disegnato così a grandi tratti il concetto organico del nuovo Regolamento e data ragione del metodo seguito nel compilarlo, esporrò, il più brevemente che mi sarà possibile, alla Maestà Vostra i motivi dei principali miglioramenti che esso può vantare in confronto dell'antico e che rispondono a vivi ed urgenti bisogni della scuola ed ai voti della pubblica opinione.

Per ciò che riguarda l'insegnamento della religione, il Regolamento non si allontana da quei principii liberali, che sono vanto della nostra legislazione, e della giurisprudenza omai costantemente seguita da 17 anni, da quando cioè il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare che per l'art. 315 della legge Casati, inteso ed applicato in relazione con le leggi posteriori e con i progrediti costumi, l'insegnamento religioso dovesse rimanere obbligatorio pei comuni, subordinatamente alla domanda dei padri di famiglia, ma facoltativo per gli scolari.

Vero è che da qualche tempo son sorte qua e là vive discussioni per le resistenze opposte da alcuni municipi alle legittime richieste dei padri di famiglia e per la consuetudine invalsa in molti luoghi di affidare l'insegnamento religioso agli stessi maestri che insegnano le altre materie, senza prima accertare se essi abbiano la necessaria preparazione e se per le loro opinioni siano in grado e siano creduti capaci d'impartirlo con sincero convincimento.

Di questa condizione di cose anche il Consiglio di Stato s'è preoccupato ed ha chiesto se non fosse preferibile ritornare all'interpretazione letterale e restrittiva della legge Casati, evitando così che per questa ragione di malcontento si accresca il favore di cui godono parecchi istituti di associazioni o di privati a danno delle scuole di carattere pubblico. Ma, come dichiarai recentemente ai due rami del Parlamento, io non credo che gl'inconvenienti lamentati siano tali da consigliarci a mutare la via finora seguita e riconosciuta buona, anche per la fede che ho che siffatti inconvenienti possono essere facilmente rimossi con la persuasione, con l'assidua vigilanza e con opportuni provvedimenti. A vincere la resistenza dei municipi basta infatti che le leggi siano rigorosamente osservate, ed a questo còmpito non mancheranno il Ministero e le autorità che lo rappresentano nelle provincie; ad assicurare l'efficacia e la sincerità dell'insegnamento religioso, parmi sufficiente la facoltà data ai comuni di affidarlo a persone estranee alla scuola, ma riconosciute idonee dal Consiglio scolastico a professarlo degnamente e con soddisfazione delle famiglie e di tutti coloro i quali seguono l'opinione, degna di rispetto, che nessuna morale sia possibile quando non tragga la sua forza da un ordine di credenze soprasensibili.

Ma le modificazioni più notevoli introdotte nell'ordinamento delle scuole elementari sono quelle con cui si provvede ad alleviare gli aggravi dei comuni, ritenuti non senza fondamento sproporzionati alla loro potenzialità economica.

Nel Regolamento del 1888 si tentò di meglio distribuire i pesi imposti ai comuni massime per ciò che si riferisce alle scuole delle

frazioni o borgate, ma poco si mutò circa le scuole del capoluogo ed anche per quelle delle frazioni o borgate si perdette di vista il concetto informatore della legge, sostituendo al criterio della coscrizione scolastica quello della popolazione. Di qui la convenienza di ritornare alle semplici prescrizioni della legge e di conciliare, fin dove è possibile, i bisogni dell' istruzione con le condizioni finanziarie non buone dei comuni. A raggiungere questo duplice intento si autorizzano i comuni ad aprire scuole a pagamento quando abbiano provveduto pienamente all'istruzione gratuita di ambo i gradi; si permette ai piccoli comuni di avere nel capoluogo e nelle frazioni un' unica scuola mista invece di due scuole, una maschile e l' altra femminile, e si dà facoltà a tutti di affidare a maestre le scuole maschili, purchè nell' uno e nell' altro caso si assegni alle maestre lo stipendio dovuto ai maestri: temperamento che dirime le numerose controversie sorte a questo proposito e permette di riparare ad un' antica ingiustizia assicurando a quelle modeste e laboriose educatrici un compenso adeguato alle loro fatiche; si richiama in vigore la disposizione della legge Casati che subordina l' obbligo d' istituire la scuola nelle frazioni o borgate all' esistenza di 50 fanciulli dell' uno e dell' altro sesso, atti a ricevere l' istruzione, senza tener conto del numero degli abitanti; si cerca per ultimo di ovviare ad una delle più gravi difficoltà del problema dell' istruzione popolare in Italia, che è la ineguale distribuzione della popolazione in piccole borgate e in cascinali sparsi sopra larghe zone di territorio, autorizzando l' autorità scolastica a raggruppare più frazioni e case sparse poste in agevoli condizioni di vicinanza e di comodità, per formare aggruppamenti di popolazione che permettano l' istituzione di una scuola nella località più adatta, senza di che la decima parte almeno dei fanciulli obbligati rimarrebbe priva di ogni istruzione contrariamente ai fini della legge.

Ad ordinare in modo efficace la sorveglianza sulle scuole elementari, il nuovo Regolamento promuove e favorisce l' istituzione dell' ufficio di direttore didattico rendendolo possibile anche ai comuni minori e più disagiati coll' autorizzare la costituzione di appositi consorzi.

Intorno alla bontà ed alla convenienza di quest' istituto si è tanto scritto e parlato negli ultimi anni, che ormai più che discutere conviene risolvere. Come riassunto degli studi e delle convinzioni cui sono venute le persone più competenti, mi limito a dichiarare: che non è possibile di veder rifiorire le nostre scuole senza prima introdurvi l' unità dell' indirizzo didattico e rinvigorirvi il sentimento della disciplina mediante l' assidua vigilanza di persone esperte dei metodi e di autorità riconosciuta; che l' istituzione ha dato e dà sempre più ottimi frutti colà dove fu per savia e spontanea iniziativa dei comuni introdotta; che non è giusto che coloro i quali assumono un ufficio così delicato e pieno di morale responsabilità, rimangano privi di ogni garanzia e sian posti di fronte ai maestri in una condizione di evidente inferiorità, che menoma la la loro autorità e rallenta ogni vincolo di gerarchia e di disciplina. Oltre a ciò si è considerato che rendendo più stabile e più dignitoso l' ufficio di direttore, destinato forse a formare in un tempo

non lontano il primo nocciuolo di una compiuta riforma della circoscrizione scolastica, mercè la per ora vagheggiata istituzione delle direzioni mandamentali, si verrà anche ad aprire uno spiraglio di luce nella vita poco lieta dei maestri assicurando ai più buoni, ai più volenterosi, e ai più capaci una modesta ma decorosa carriera.

Intorno agli esami, tema molto controverso sempre e spesso trattato, specie nella parte che riguarda il proscioglimento dall' obbligo e la licenza elementare, ho prima pensato di attentamente vagliare e riordinare le varie disposizioni degne di essere conservate, e di introdurre poi nel Regolamento tutti i miglioramenti reputati indispensabili per fare che l' esperimento riesca non solo una prova del sapere degli alunni, ma anche un sindacato efficace dell'opera del maestro, della sua cultura e del valore del suo insegnamento. E però ho determinato come debbano costituirsi le Commissioni esaminatrici ed a chi ne spetti la nomina; ho prescritto norme costanti per la scelta dei temi, per l' ordine e la durata delle prove orali e per le votazioni, e soprattutto ho mirato a disciplinare gli esami che si danno al termine del corso superiore distinguendo nettamente il duplice fine cui sono indirizzate le scuole elementari.

È noto che gli espedienti divisati per assicurare la serietà e l'efficacia di questi esami si sono rivelati alla prova o eccessivi o manchevoli. Due sole vie si presentavano per risolvere il problema: o ritornare all' antico conservando obbligatorio un secondo esame sulle stesse materie per quei giovani che, dopo compiuto il corso elementare, desiderassero di percorrere studi di più elevata cultura, o distinguere nettamente i due fini della scuola primaria, variando a seconda di essi la solennità dell' esame e gli obblighi dei comuni. E ben ponderate le ragioni messe innanzi a favore dell' uno e dell' altro partito, a me è sembrato preferibile il secondo ed ho stabilito che al termine del corso superiore si abbia a dare un esame, di compimento in quei comuni i quali non chiedono di essere dichiarati sede di esame di licenza, e che soltanto quest'ultimo esame una volta superato, avesse a dare diritto senz' altro, salvo il pagamento della tassa, all' ammissione nelle scuole secondarie e normali. A tal fine e per ovviare a possibili inconvenienti, quest' esame ho circondato di maggiori garanzie, tra le quali principalissima, l' intervento con estesi poteri d' un Commissario del Governo scelto appunto tra i professori ufficiali delle scuole secondarie e normali.

Così a me pare che il grave problema, che fu causa in passato di aspri dissensi, possa dirsi risoluto. Infatti vengono eliminate le incertezze e le oscillazioni fin qui lamentate; si dà soddisfazione legittima a tutte le esigenze ed ai desideri delle famiglie; si conciliano infine gl' interessi dell' istruzione, i quali a buon titolo reclamano che i giovani giungano alle scuole secondarie e normali sufficientemente preparati, con la dignità dei vari ordini d' insegnanti.

Detto delle scuole e del loro ordinamento amministrativo e didattico, è ormai tempo che io dia ragione alla Maestà vostra di quel complesso di disposizioni con le quali mi sono proposto di

migliorare, nei confini tracciati all'azione del potere esecutivo, le condizioni degl'insegnanti elementari.

Anche in ciò, se il nuovo Regolamento non è tale da soddisfare a tutte le aspirazioni, accenna tuttavia ad un notevole progresso e gioverà fin d'ora a far intendere a tutti che la nazione non è ignara dei suoi obblighi verso gli educatori del popolo e che si propone di pienamente corrispondervi appena le condizioni pubbliche lo comportino.

Intanto per ciò che riguarda gli stipendi, ho meglio chiariti i diritti dei maestri nei casi non infrequenti di mutazioni della classificazione scolastica, ed ho stabilito altresì, per impedire che tali mutazioni giungano improvvise, che esse non abbiano effetto se non col principiare dell'anno scolastico successivo; ho prescritto che nel determinare il grado di agiatezza dei comuni, criterio fondamentale della classificazione, non si trascuri l'osservanza della disposizione di legge che vuole si abbia speciale riguardo alle molte spese obbligatorie cui i comuni stessi sottostanno per provvedere ai pubblici servizi; ho dichiarato, in conformità dei responsi del Consiglio di Stato, che il miglioramento di stipendio ottenuto dal maestro durante il sessennio, non è di ostacolo all'aumento del decimo e che questo aumento deve corrispondersi in base allo stipendio legale che il maestro gode quando si compiono i sei anni del suo servizio.

Inoltre mi sono adoperato con ogni mia forza a semplificare il congegno complicato dei concorsi, a regolare i licenziamenti, a circondare di forme tutelari i giudizi disciplinari, e, in una parola, a rilevare l'importanza e la dignità dell'ufficio del maestro.

In quanto ai concorsi e alle nomine dei maestri, oltre a parecchi miglioramenti di forma e di sostanza, alcune innovazioni mi sembrano meritevoli di essere qui segnalate.

Con la prima ho riconosciuta formalmente ai comuni la facoltà di bandire il concorso anche per esame a condizioni che assegnino ai maestri stipendi superiori al minimo legale aumentato di un decimo ed abbiano un regolamento speciale sulla nomina e la carriera degl'insegnanti. A me pare che non si possa negare ai comuni, i quali dimostrano di avere a cuore la sorte delle scuole e degl'insegnanti, il diritto di assicurarsi l'opera dei migliori maestri con una selezione che si ottiene mediante l'esame e la richiesta per esservi ammessi di speciali condizioni, che hanno il loro corrispettivo nei maggiori vantaggi di cui essi godranno in caso di nomina.

Con la seconda innovazione ho stabilito che i concorsi si bandiscano non più per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento, per modo che sia agevole anche ai comuni, previo accordo coll'autorità scolastica, di poter destinare i maestri a quella classe che più si riconosca rispondente alla loro attitudine, e di adottare, quando le condizioni locali non vi si oppongano, il sistema dell'avvicendamento, riconosciuto buono ovunque è stato introdotto e reputato uno dei mezzi più acconci di dare continuità di metodo alla scuola e di assicurare il vero profitto degli alunni.

Con la terza innovazione ho data facoltà al Consiglio scolastico

ed alla Giunta, quando il concorso sia bandito direttamente dal comune, di escludere quei candidati, che, o per essere incorsi in gravi pene disciplinari o per la cattiva prova fatta nel comune per le cui scuole è bandita la gara, non diano sicuro affidamento di potervi esercitare l' ufficio col prestigio e coll' autorità che si richiedono perchè l'insegnamento riesca efficace. D' altra parte, per evitare che i comuni, giovandosi di una parola poco felice del Regolamento del 1888, continuino a fare ostacolo alla nomina del candidato che sia unico concorrente eleggibile, ho dichiarato che non possa un comune dispensarsi dallo eleggerlo, salvo che egli si trovi in qualcuna delle condizioni dianzi accennate.

Per ultimo chiaramente determinata la condizione giuridica dei maestri nominati in via provvisoria stabilendo che soltanto il maestro nominato direttamente dal comune per difetto di concorrenti ovvero in seguito a vacanza avvenuta entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, dovrà considerarsi come eletto con convenzione annua, il che trae seco il diritto a percepire lo stipendio anche nei mesi di vacanza ed alla eventuale conferma annuale; e che negli altri casi alla nomina dovrà attribuirsi il carattere di una temporanea supplenza, che non può servir di base alla conferma, e non dà diritto che ad un equo e proporzionato compenso dell' opera effettivamente prestata.

La durata delle nomine e delle conferme degl'insegnanti essendo determinata per legge, il nuovo Regolamento si restringe a chiarire il senso di alcune disposizioni che furono tema di controversie; a circondare di maggiori garanzie i licenziamenti per scadenza di contratto, di cui pur troppo si abusa; a rendere infine meno facile ai comuni il disfarsi dei maestri prima del termine stabilito.

Tra queste disposizioni parmi degna di essere specialmente rilevata quella contenuta nell'art. 155 che riguarda i maestri diventati per infermità inabili a continuare od a riassumere l' esercizio del magistero. L' art. 11 del R. decreto legislativo 19 aprile 1885 annovera tra le cause che autorizzano i comuni a licenziare in qualunque tempo un maestro anche l'incapacità fisica; ma questa disposizione ha dato luogo a gravi osservazioni e proteste, più che per la sostanza, sulla quale in fondo non può cadere dissenso, per la forma e per certe conseguenze poco umane che se ne traggono.

Si è detto, e giustamente, non essere dignitoso nè giusto per un educatore colpito dalla sventura il vedere accomunata la propria sorte con quella dei maestri inetti o ribelli ai propri doveri, e d'altra parte si è osservato, che spesso i comuni, prendendo alla lettera la rigida disposizione della legge, licenziano insegnanti che quantunque impotenti temporaneamente a prestare l' opera loro, si trovano però in tali condizioni da lasciar sperare una guarigione più o meno rapida.

Tenendo presenti queste considerazioni, ho creduto anzitutto opportuno di dare sede più propria alla disposizione e di mutarne la formula; ed ho stabilito in secondo luogo che non si possa procedere alla dispensa dal servizio se prima non siano trascorsi i ter-

mini di tolleranza sanciti a favore dei maestri costretti ad interrompere le lezioni per motivi di salute.

La legge organica 13 novembre 1859 ha indicato con precisione i fatti che possono dar luogo all'applicazione di pene disciplinari e il grado di coteste pene. Senonchè lo stesso articolo 334 della legge e le successive disposizioni del decreto 19 aprile 1885 e del Regolamento del 1888 prevedono, oltre le colpe gravi, anche la negligenza, l'insubordinazione e l'inettitudine del maestro, delle quali mancanze alcune hanno carattere di colpe lievi, ed altre costituiscono anzichè vere colpe, errori e mancamenti più o meno facilmente emendabili.

Ammessa questa sostanziale differenza, ho ravvisato conveniente d'introdurre una distinzione che permetta di raggruppare in due distinte categorie, secondo la rispettiva gravità, tutti i fatti che un maestro può commettere sia in pregiudizio della scuola o in danno del comune, sia a disdoro suo e della classe, comprendendo nella prima le colpe lievi e le ommissioni punibili con semplici provvedimenti disciplinari, che però possono estendersi fino al licenziamento, e nella seconda le colpe più gravi soggette alle pene propriamente dette, che possono giungere fino all'interdizione temporanea o perpetua.

Due importanti innovazioni apportate in questa materia al Regolamento del 1888 richiedono qualche parola di spiegazione.

Con la prima ho determinato che il prefetto debba confermare o revocare nel termine di otto giorni la sospensione d'urgenza decretata dal sindaco, d'accordo coll'ispettore, per impedire che di questa facoltà straordinaria consentita in previsione di scandali o disordini gravi, si abusi a danno dei maestri; ed ho pure dato facoltà al prefetto di decretare direttamente la sospensione quando il sindaco ricusi di provvedere, o si mostri esitante, non essendo ammissibile che, per condiscendenza o per altra ragione, si permetta l'accesso alla scuola ad un insegnante il quale si trovi in qualcuna delle condizioni previste dall'articolo 337 della legge organica e che l'autorità cui è commessa la tutela della morale e dell'ordine pubblico assista indifferente a questo fatto o si trovi disarmata per impedirlo.

Con l'altra innovazione ho esteso ai maestri elementari l'istituto dell'inabilitazione. Esso è consacrato nella legge sull'ordinamento giudiziario, applicata in questa parte con un semplice decreto a tutti gl'impiegati dello Stato, e non c'è ragione per non assoggettarvi con la stessa forma i maestri che rilevano in gran parte le loro funzioni dallo Stato, il quale ha pure imposto le norme per la loro nomina e per la loro carriera e li ha sottratti all'arbitrio dei comuni stabilendo per essi una speciale giurisdizione. Così si potrà ovviare allo sconcio di vedere un maestro sottoposto a processo per grave reato o condannato in prima istanza ad una pena restrittiva della libertà personale per tempo non breve, continuare tranquillamente nell'esercizio del magistero con offesa al sentimento della moralità, fondamento di ogni opera educativa, e con evidente dispregio del decoro della classe degl'insegnanti.

Mi rimane a dire qualche parola dell'azione e del procedimento

disciplinare. Anche qui senza nulla mutare ai principii fondamentali posti dalla legge, ho riconosciuto la necessità di supplire al silenzio serbato dal legislatore sopra alcuni punti essenziali; di assicurare la rigorosa osservanza del rito, che in ogni giudizio costituisce la garanzia della sostanza; di conciliare il principio morale e sociale che nessuna colpa o trasgressione della legge rimanga impunita, col diritto individuale, che richiede la contestazione delle accuse, consacra la libera difesa e vuole soprattutto la certezza che il tribunale disciplinare sia costituito in modo da non suscitare sospetto circa la impersonalità o l' imparzialità dei giudici.

In omaggio a questi criteri ho dichiarata l' assoluta indipendenza dell' azione disciplinare da ogni azione penale o civile nascente dagli stessi fatti, pur ammettendo un' eccezione che non è una deroga alla massima generale, ma un atto d' ossequio all' autorità del potere giudiziario, di cui a nessuno è lecito discutere od infirmare i pronunciati: la eccezione cioè che quando sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna per qualcuno dei reati enumerati all' art. 375 della legge organica e che importano l' incapacità assoluta all' esercizio del magistero, non possa per gli stessi fatti istituirsi un giudizio disciplinare, ma debba il Consiglio scolastico limitarsi a prendere atto della sentenza pronunziando la decadenza del maestro, se è in esercizio, o la sua incapacità ad assumerlo.

Altre parziali modificazioni, che non hanno bisogno di essere chiarite, riguardano la contestazione delle accuse, il metodo di votazione lasciato fin qui all' arbitrio del Consiglio scolastico, la forma della deliberazione, la sua notificazione all' interessato, la decorrenza dei termini pel ricorso e l' esecuzione del giudicato.

Ma l' innovazione più importante introdotta in questo Titolo è quella con cui si fa obbligo di astenersi ai membri del Consiglio scolastico che siano ad un tempo consiglieri del comune in cui il maestro insegna, e si ammette da parte dell' imputato il diritto di rifiutare i giudici per le cause prevedute dal codice di procedura civile.

La prima parte di questa disposizione trova fondamenti in precedenti legislativi e nelle dichiarazioni fatte alla Camera da uno dei miei onorevoli antecessori, il quale rispondendo ad analoga interpellanza, disse che egli, autore del regolamento del 1877 sull' amministrazione scolastica provinciale, aveva inteso appunto che l'incompatibilità stabilita per i direttori d' istituti governativi, dovesse estendersi a' membri del Consiglio che sono ad un tempo consiglieri del comune in cui le quistioni fossero sorte, ed accettò un ordine del giorno col quale s' invitava il Ministero a sancire formalmente quella incompatibilità in occasione di una riforma del Regolamento.

A maggiori e più gravi obbiezioni potrebbe invece dar motivo l' altra parte della disposizione relativa alla ricusa; ma esse non mi sembrano tali da distogliermi dal proporre alla Maestà Vostra una istituzione, che le nostre leggi non solo giudiziarie, ma anche amministrative, sono larghe nell' ammettere per motivi specificatamente indicati. E se il diritto alla ricusa fu esteso ai consiglieri della Quarta Sezione del Consiglio di Stato e perfino ai membri

della Giunta provinciale amministrativa, che non hanno dalla leg funzioni disciplinari, non s' intende perchè a maggior ragione n debba estendersi ai Consigli scolastici, che hanno poteri, non mero ordine, ma di piena giurisdizione quando sono costituiti veri e propri tribunali speciali.

Nel proporre alla Maestà Vostra questa innovazione mi confor il pensiero che il Consiglio di Stato, il quale fece oggetto di m nuto e coscienzioso esame l' intero Regolamento, nessuna obbi zione sollevò contro questa riforma destinata ad eliminare inco venienti assai dolorosi, che non poche volte si son dovuti dep rare senza che si avesse dalla legge e dal Regolamento il modo portarvi rimedio.

Nell' ultimo Titolo il nuovo Regolamento non si discosta nel sue linee generali da quello del 1888, il quale alla sua volta n fece che dare svolgimento al sistema di libertà inaugurato dal l gislatore del 1859. Nè da questo sistema nessuno, penso, in Ital vorrà allontanarsi, poichè gli eccessi della libertà non sono tem bili e possono facilmente reprimersi in uno Stato che ha coscien dei suoi diritti e della sua forza. E qualora le leggi esistenti mostrassero col tempo insufficienti ad assicurare che l' istruzio impartita nelle scuole private non si risolva in una illusione, nul impedirà che si rinvigorisca con opportuni provvedimenti legisl tivi l' azione tutelare dello Stato.

In omaggio al principio di libertà ed al rispetto dell' autori paterna ho intanto creduto opportuno di dichiarare apertament che l' istruzione elementare che s' impartisce nell' interno delle fa miglie è prosciolta da ogni vincolo d' ispezione per parte dello Stat ponendo però accanto a questa libertà una limitazione necessar ad impedire che con un facile pretesto si deluda la legge.

Questa limitazione, che del resto non può dirsi una novità, tr vando essa radice nelle disposizioni della legge 15 luglio 1877, co siste nell' obbligo imposto ai padri di famiglia, che non mandar i figli alla scuola pubblica, di mostrare al sindaco che effettiva mente adempiono al precetto della legge. In tal modo non si d sconosce il diritto del padre di famiglia, il quale è libero di fa impartire ai figli l' istruzione dove e come gli piace, in casa sua altrove, è libero d' istruirli egli stesso, ma non è libero di no istruirli, perchè la legge non gli riconosce questo diritto, o, p dir meglio, non gli consente questo abuso della patria podestà.

Sire,

Ho delineato con la sobrietà consentita dall' ampiezza del tem le modificazioni e le aggiunte recate al Regolamento del 1888 e ai provvedimenti successivi, mettendo in rilievo le ragioni da cu furono consigliate. Ma non presumo di avere con ciò risoluto grave problema della scuola popolare, nè sciolto l'impegno assunt

dal Governo davanti al paese e confermato ai suoi rappresentanti dalla parola Augusta della Maestà Vostra, che nell' amore alla classi più umili e nella loro redenzione, mediante la virtù moralizzatrice dell' istruzione e del lavoro, ha posto la gloria del Suo regno.

Il nuovo Regolamento col provvedere ai più urgenti bisogni non è che un passo innanzi e quasi un anello di congiunzione tra il presente che sfugge e l'avvenire che incalza; esso non è una méta terminale, ma il punto di partenza del fatto di domani ed un nuovo pegno che nel cammino intrapreso non poseremo fino a che non ci sia dato raggiungere l'ideale di avviare la scuola popolare ai suoi alti destini con una riforma legislativa che la ponga sopra basi più larghe, più solide e razionali delle presenti e ne ravvivi l'ordinamento e l'indirizzo legandola intimamente alla vita. Ed a questa riforma, che permetterà alla patria di raccogliere intero il frutto della semente sparsa in più che un trentennio di prove e di sacrifizi, spianerà, non ne dubito, la via il Decreto che fidente sottopongo alla firma della Maestà Vostra.

Il Ministro

G. BACCELLI.

9 ottobre 1895, n. 623.

REGIO DECRETO *che approva il Regolamento generale per l'istruzione elementare.*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725;

Vedute le leggi 15 luglio 1877, n. 3961, sull'obbligo dell'istruzione; 9 luglio 1876, n 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986, coordinate in testo unico con Nostro decreto 19 aprile 1885, n. 3099 sul miglioramento delle condizioni economiche e giuridiche dei maestri; 11 aprile 1866, n. 3798, sull'aumento degli stipendi dei maestri stessi; 26 marzo 1893, n. 159, pel puntuale pagamento di detti stipendi;

Veduti il regolamento unico per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888, n. 5292, ed i regolamenti 4 giugno 1893, n. 276, per l'esecuzione della predetta legge 26 marzo stesso anno e 23 giugno 1895, n. 388, sugli esami di licenza elementare;

Riconosciuta la convenienza di riunire e coordinare in un unico testo tutte le disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento e l'assetto delle scuole elementari e sulla condizione degl'insegnanti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento generale per l'istruzione elementare, composto di 218 articoli, e vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica.

Art. 2. Il regolamento predetto entrerà in vigore e sarà osservato in tutto il Regno coll'anno scolastico 1895-96.

Art. 3. Sono abrogati tanto il regolamento unico approvato con Nostro decreto 16 febbraio 1888, n. 5291, quanto tutte le successive disposizioni, ad eccezione di quelle che si riferiscono a materie non contemplate nel presente regolamento generale e che continueranno ad aver vigore sino a che non sia altrimenti provveduto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spettti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1895.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'istruzione elementare

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELL' ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Art. 1. L'istruzione elementare è di due gradi: inferiore e superiore (1).

Il corso inferiore comprende tre classi, il superiore due; ciascuna classe ha la durata di un anno.

Per l'insegnamento delle diverse classi si osserveranno i programmi e le istruzioni del Governo (2).

Art. 2. Ogni maestro ha l'obbligo d'insegnare tutte le materie contenute nel programma per la sua scuola o classe.

Alle fanciulle s'insegneranno dalle maestre i lavori donneschi in conformità dei programmi e delle relative istruzioni.

Art. 3. I comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal consiglio scolastico provinciale, per mezzo degl'insegnanti delle classi, i quali siano riputati idonei a quest'ufficio e di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Art. 4. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni (3).

Quando un Comune abbia compiutamente provveduto all'istruzione elementare gratuita di ambo i gradi, potrà ottenere dal Consiglio scolastico provinciale il permesso di aprire scuole a pagamento.

---

(1) Art. 315, § I, della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
(2) Approvati con R. decreto 29 novembre 1894, n. 525.
(3) Art. 317, § I, della legge 13 novembre 1859.

Art. 5. Le scuole maschili e femminili che ogni Comune è obbligato ad istituire debbono essere proporzionate ai bisogni della popolazione (1) e rimanere aperte tutto l'anno scolastico.

Saranno accettati in queste scuole anche i fanciulli appartenenti a famiglie dimoranti per ragione di pubblico servizio nel territorio di un altro comune, quando per vicinanza e comodità torni ad essi più agevole accedere alle scuole stesse, anzichè a quelle pertinenti al Comune ove legalmente risiedono.

Art. 6. In ogni Comune vi saranno almeno due scuole del grado inferiore, una per i fanciulli ed un'altra per le fanciulle (2).

I Comuni aventi una popolazione inferiore agli ottocento abitanti potranno ottenere di aprire, invece della scuola maschile e della scuola femminile del grado inferiore, una sola scuola mista, purchè alla maestra sia assegnato lo stipendio dovuto ai maestri.

Art. 7. Si dovranno parimente istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi all'anno, una scuola maschile ed una femminile in ogni frazione o borgata, avente oltre cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capoluogo oltre a due chilometri, oppure, sebbene situata a minore lontananza, non possa, a cagione di altro impedimento, approfittare delle scuole aperte nella sede principale (3).

Tuttavia i Comuni potranno ottenere di aprire nelle frazioni o borgate aventi una popolazione agglomerata o sparsa inferiore agli ottocento abitanti una sola scuola mista annuale, purchè alla maestra sia assegnato lo stipendio dovuto ai maestri.

Art. 8. Agli effetti dell'articolo precedente potranno essere riunite due o più frazioni o più casolari sparsi, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodità per formare così gruppi di popolazione, in cui si trovino oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a ricevere l'istruzione ed imporre l'obbligo della scuola.

Questa sarà stabilita nella località più adatta.

Art 9. Ai Comuni, i quali, a cagione del piccolo numero degli abitanti o della loro poca agiatezza, od a cagione delle molte scuole alle quali debbono provvedere, non saranno in grado di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, potrà essere concessa la facoltà di associarsi coi Comuni limitrofi al fine di usufruire per intero o in parte delle loro scuole, ovvero di valersi, mediante compenso, dell'opera degli stessi maestri (4).

---

(1) Art. 317, § II. della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 319, § I. id id.
(3) Art. 319, § II, id. id.
(4) Art. 320, § I, id. id.

In ogni caso però, un maestro non potrà mai insegnare in più di due scuole (1) e dovrà fare almeno tre ore al giorno di lezione in ciascuna di esse.

Art. 10. Di regola ciascuna classe del corso elementare inferiore è affidata ad un insegnante.

Nei Comuni che hanno soltanto due maestri e due maestre, uno dei maestri attenderà esclusivamente alla prima classe, e l'altro alla seconda ed alla terza classe riunite.

La stessa ripartizione avrà luogo per le due maestre.

Nei Comuni aventi un solo maestro ed una sola maestra, ciascuna scuola comprenderà le tre classi, per ognuna delle quali si svolgerà il relativo programma.

Art. 11. Nessuna scuola con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o coll'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto maestri (2).

Art. 12. Nei comuni e nelle borgate aventi la scuola unica maschile e la scuola unica femminile, frequentate ciascuna, per un mese almeno, da oltre settanta alunni, si potrà concedere dal Consiglio scolastico provinciale che la prima classe maschile e la prima femminile siano riunite per formare una scuola mista, a condizione che alla maestra sia assegnato lo stipendio dovuto ai maestri.

Art. 13. Nelle scuole e nelle classi miste si potrà, a giudizio del Provveditore agli studi, tenere riuniti i fanciulli dei due sessi e far due lezioni separate pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di due ore e mezzo.

Art. 14. Le scuole elementari maschili sono di regola affidate ai maestri, le femminili e le miste sempre a maestre.

Potranno però i Comuni affidare anche le scuole maschili inferiori a maestre, purchè assegnino a queste lo stipendio dei maestri.

Per le scuole superiori, la stessa facoltà potrà essere concessa, sotto le stesse condizioni, quando il Provveditore agli studi ne abbia riconosciuto, nei singoli casi, la convenienza.

Art. 15. Le scuole elementari superiori maschili e femminili debbono essere istituite:

a) nei Comuni dove sono aperte pubbliche scuole secon-

(1) Art. 320, § II, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 323, § I e II, id. id.

rie, classiche o tecniche, o normali, qualunque sia il numero degli abitanti;

b) nei Comuni che hanno oltre quattromila abitanti, compresi quelli che dimorino entro il raggio di due chilometri dal capoluogo, ed esclusa la popolazione delle frazioni e delle borgate, le quali formano aggregati distinti (1).

Art. 16. I comuni che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono avere scuole del grado superiore, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal Provveditore agli studî ad affidare le due classi superiori ad un solo maestro e ad una sola maestra, ovvero ad uno dei maestri del corso inferiore, purchè provveduto del titolo legale (2).

Art. 17. Ai Comuni che, senza avere l'obbligo delle scuole superiori, chiedono la facoltà d'istituirle e di conservarle, sarà conceduto di avere un solo insegnante per le classi elementari superiori, purchè, a giudizio del Provveditore agli studi, abbiano sufficientemente provveduto alle scuole di grado inferiore.

Art. 18. Previo l'assenso del Consiglio scolastico provinciale, nei singoli casi, le scuole fondate da corpi morali, da associazioni e da privati, purché erette in enti morali, saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, sempre che le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti per quanto riguarda i titoli di abilitazione dei maestri, i locali, la durata dell'anno scolastico, l'orario, i programmi, i libri di testo, gli esami, le ispezioni scolastiche, il Monte delle pensioni per gl'insegnanti che vi sono addetti.

TITOLO II.

DIREZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Art. 19. Le scuole comunali sono dirette, a norma delle leggi e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi, i quali si possono giovare di Commissioni o Deputati di vigilanza (3) e possono anche istituire l'ufficio di Direttore coll'osservanza delle norme prescritte negli articoli seguenti.

Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti del maestro e il rispettivo stato di servizio saranno accertati nei verbali di visita dai R. Ispettori in conformità dell'allegato *A* annesso al presente regolamento.

Art. 321 della legge 13 novembre 1859.
Art. 322, id. id.
Art. 318, id. id.

Art. 20. Le Commissioni o i Deputati di vigilanza sono eletti annualmente dai Consigli comunali non più tardi della prima quindicina di ottobre. Trascorso inutilmente questo termine, il Consiglio scolastico provinciale, sentito il R. Ispettore, provvederà d'ufficio alla nomina delle Commissioni o dei Deputati pei soli Comuni dove non esiste la direzione delle scuole.

Art. 21. La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore per l'istruzione, oppure da un consigliere comunale delegato dal sindaco, e ne fanno sempre parte l'ufficiale sanitario ed una o più signore scelte anch'esse dai Consigli comunali preferibilmente fra le madri di famiglia.

Art. 22 Le Commissioni e i Deputati di vigilanza:

1° intervengono alle funzioni scolastiche e vi rappresentano l'autorità comunale, quando il Sindaco non è presente;

2° curano che al riaprirsi delle scuole i locali, riconosciuti igienici, siano convenientemente allestiti e forniti degli arredi ed oggetti occorrenti;

3° vigilano all'osservanza della legge sull'obbligo dell'istruzione, accertandosi se gli elenchi siano stati compilati e provocando dal Municipio l'applicazione delle sanzioni ai contravventori;

4° eccitano i fanciulli ad iscriversi alla scuola ed a frequentarla assiduamente, promovendo la istituzione di patronati fra le persone più ragguardevoli del paese per ottenere dal Comune, dagli enti morali e dalla cittadinanza, a favore dei più poveri, qualche offerta in vesti ed oggetti scolastici.

Art. 23 Le Commissioni e i Deputati di vigilanza non possono impartire ai maestri ordini ed istruzioni in materia didattica; e quando abbiano dubbi o credano di avere riscontrato qualche inconveniente, debbono comunicare direttamente le loro osservazioni al R. Ispettore per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 24. La direzione delle scuole dev'essere affidata a persona fornita della patente di grado superiore e che abbia lodevolmente insegnato nelle scuole elementari pubbliche almeno per otto anni, e preferibilmente a coloro che posseggano l'attestato d'idoneità all'ufficio di R. Ispettore scolastico o di Direttore didattico.

Nei Comuni dove sono più direzioni potranno tutte essere poste alla dipendenza di persona che, sebbene sfornita di abilitazione al magistero elementare, possegga titoli di studi più elevati e abbia dato prova di singolare perizia nell'insegnamento o nell'amministrazione scolastica.

Gli attuali Direttori conserveranno l'ufficio e potranno esservi

confermati nello stesso Comune, sebbene sforniti dei titoli richiesti in quest'articolo.

Art. 25. Nei Comuni rurali scarsi di entrate e con poche scuole da sorvegliare, la direzione può essere affidata con equo compenso al maestro che insegna nella scuola o classe di grado più elevato, purchè sia provveduto del diploma di grado superiore e vi concorra l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 26. È data facoltà a due o più Comuni di associarsi per affidare la direzione delle loro scuole ad una sola persona fornita dei requisiti, di cui al primo comma dell'art. 24.

Art. 27. Il Direttore:

1° cura il buon andamento delle scuole ad esso affidate e la regolarità dell'ammissione degli alunni;

2° vigila al mantenimento della disciplina ed all'osservanza dell'orario;

3° impartisce ai maestri le necessarie istruzioni sullo svolgimento dei programmi, sul metodo dell'insegnamento e sulla tenuta dei registri;

4° tiene il registro dei fanciulli obbligati, e, accertate le assenze, ne riferisce al Municipio;

5° assiste di quando in quando e saltuariamente alle lezioni; rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone talora gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali;

6° riferisce al Municipio sugl'inconvenienti di ogni specie che si verifichino nelle scuole, e gli dà notizia delle assenze dei maestri e di quasiasi loro mancanza; ove l'assenza non sia giustificata o si tratti di mancanza che potrebbe esporre il maestro ad un giudizio disciplinare, il Direttore deve contemporaneamente informarne il R. Ispettore;

7° delibera sulla sospensione temporanea degli alunni e, a proposta del corpo insegnante, promuove dal Sindaco la loro esclusione dalla scuola, informandone per iscritto le famiglie;

8° accompagna il R. Ispettore e le altre autorità scolastiche governative nelle loro visite, firma i verbali di visita e i registri, e cura che le istruzioni impartite ai maestri siano puntualmente eseguite;

9° attende, quando sia richiesto dal Municipio, ai lavori relativi alla statistica delle scuole pubbliche e private, all'esecuzione della legge e dei regolamenti sul Monte delle pensioni ed a tutte le altre incombenze ordinate dalle autorità scolastiche governative;

10° corrisponde col R. Ispettore, di regola per mezzo del Sindaco, ed alla fine ciascun anno gli trasmette le relazioni degl'insegnanti sull'andamento disciplinare a didattico delle

scuole sottoposte alla sua vigilanza insieme con le sue osservazioni e proposte, e, finiti gli esami, presenta una relazione generale al Sindaco sull'andamento delle scuole e ne conserva una copia a disposizione del R. Ispettore;

11° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente Regolamento.

Art. 28. Il Comune o i Comuni che intendono istituire la direzione delle scuole, debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

1° deliberazioni consiliari esecutive per le quali, previa l'iscrizione nei bilanci delle somme occorrenti, viene istituita la direzione od è costituito il consorzio;

2° regolamento speciale, deliberato dal Consiglio o dai Consigli dei Municipi uniti in consorzio, pel governo della istituzione, nel quale si contengano le condizioni per la nomina e la durata in ufficio del Direttore, l'ammontare dello stipendio, il modo di pagamento e le norme disciplinari necessarie a mantenere integra la sua autorità e responsabilità e a rendere efficace l'azione sua sulle scuole e sugl'insegnanti.

Quando si tratti di una direzione consorziale, il regolamento provvederà altresì alla costituzione della rappresentanza legale del consorzio.

Art. 29. Il regolamento per la istituzione della direzione dovrà essere approvato dal Consiglio scolastico provinciale, e non potrà essere modificato senza il suo consenso.

I Comuni o consorzi che hanno già la direzione delle scuole, faranno o modificheranno il regolamento in conformità delle disposizioni presenti.

Art. 30. Le nomine dei Direttori si fanno coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, che potrà revocarle per gravi motivi e coll'osservanza delle norme vigenti per i giudizi disciplinari dei maestri.

TITOLO III.

APERTURA E CHIUSURA DELLE SCUOLE. DURATA DEL CORSO SCOLASTICO E DELLE LEZIONI.

Art. 31. Le scuole elementari si aprono di regola il 15 ottobre e si chiudono il 15 agosto.

Tuttavia le Giunte municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, date diverse per l'apertura e la chiusura delle loro scuole, purchè il corso scolastico duri, insieme con gli esami, non meno di dieci mesi, comunque siano ripartite le vacanze annuali (1).

(1) Art. 7 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

Art. 32 (1). Nei primi dieci giorni dell'anno scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami di ammissione e di riparazione; alla fine dell'anno scolastico si danno gli esami d'ammissione, di promozione, di proscioglimento dall'obbligo scolastico, di compimento e di licenza.

Nei Comuni che hanno molte scuole, le classi che sostengono gli esami prima delle altre continuano a frequentare le lezioni sino alla chiusura generale delle scuole.

Art. 33. Si fa lezione ogni giorno, eccettuate le domeniche, i giovedì e le altre vacanze stabilite dal calendario scolastico.

Quando però nella settimana sia vacanza il martedì o il mercoledì o il venerdì, si farà la lezione anche il giovedì.

Art. 34. In tutte le scuole si osserverà l'orario fissato dal Governo.

Il Municipio, d'accordo col R. Ispettore, determinerà in ogni stagione, secondo le esigenze locali e quelle delle aule scolastiche, le modalità e la ripartizione degli orari, avendo cura che gli alunni non debbano mai rimanere più di tre ore continue nella stessa aula.

In caso di dissenso fra il Municipio e il R. Ispettore, deciderà il Provveditore.

TITOLO IV.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA.

Art. 35. I genitori e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare nel modo che crederanno più conveniente ai loro figli dei due sessi, in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che in esse è impartita (2).

Art. 36. Dovranno essere inviati alla scuola del Comune i fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuto il sesto anno di età e ai quali i genitori, o chi per essi, non procaccino l'istruzione elementare del grado inferiore o per mezzo di scuole private debitamente autorizzate, o coll'insegnamento in famiglia (3).

Art. 37. L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli comunque accolti negl'Istituti di beneficenza, spetta ai Direttori degl'Istituti medesimi.

Quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto (4).

---

1) Quest'articolo è stato così modificato dal R. D. 11 ottobre 1897, n. 450.
2) Art. 326, § I, della legge 13 novembre 1859.
3) Art. 1, § I, della legge 15 luglio 1877.
4) Art. 327 della legge 13 novembre 1859 — Art. 1, § III della legge 15 luglio 1877.

Art. 38. Hanno pure l'obbligo predetto tutti coloro che tengono in custodia e sotto la loro dipendenza, o impiegano, come che sia, fanciulli in età di frequentare la scuola, ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora nel Comune (1).

Art. 39. L'obbligo di frequentare il corso elementare inferiore dura di regola dai sei ai novi anni compiuti di età; ma può cessare prima, se il fanciullo sostiene con buon esito l'esame di proscioglimento (2).

L'obbligo si protrae sino ai dieci anni compiuti, quando al termine del nono anno il fanciullo non abbia superato detto esame (3).

Art. 40. Dovranno però essere ammessi, non oltre i dodici anni, alle scuole elementari inferiori quei fanciulli che si presentino per frequentarle a fine di compiere la loro istruzione obbligatoria.

Art. 41. I Sindaci faranno compilare ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco degli obbligati. In questo elenco saranno indicati i genitori dei fanciulli o quelli che ne fanno le veci, e il luogo ove risiede la famiglia (4).

Art. 42. I Sindaci d'ogni Comune pubblicheranno gli elenchi degli obbligati alcuni giorni prima della riapertura delle scuole, ricordando con pubblico avviso ai genitori o a chi per essi l'obbligo di procacciare l'istruzione elementare ai loro figli, e le pene comminate dalla legge ai trasgressori.

Art. 43. Chiusa l'iscrizione, i maestri e le maestre faranno tenere al Sindaco del Comune il registro degl'iscritti.

Gl'insegnanti privati e i Direttori di qualsiasi istituto od ospizio che accolga fanciulli nell'età dai sei ai nove anni compiuti, dovranno essi pure mandare al Sindaco l'elenco degli obbligati che frequentano le rispettive scuole.

Art. 44. Il Sindaco, riscontrati i nomi dei fanciulli iscritti coi nomi degli obbligati, annoterà nell'elenco gli inadempienti all'obbligo.

Di questo elenco manderà una copia al Provveditore agli studi.

Art 45. I genitori dei fanciulli mancanti alla scuola saranno dal Sindaco chiamati ed ammoniti, e della chiamata e dell'ammonizione si terrà nota in apposito processo verbale (5).

Art. 46. Non si farà luogo all'ammonizione quando la mancanza sia debitamente giustificata da ragioni d'impedimenti gravi,

(1) Art. 327 della legge 13 novembre 1859. — Art. 1, § III, della legge 15 luglio 1877.
(2) Art. 2 della legge 15 luglio 1877.
(3) Id. id. id.
(4) Art. 3, § 1, id. id.
(5) Art. 3, §, II, id. id.

uali sarebbero: le malattie, la distanza di oltre due chilometri alla scuola, la difficoltà delle strade, la povertà assoluta là ove non siano stabiliti sussidi agli alunni poveri (1).

Art. 47. I maestri delle scuole urbane e rurali accetteranno, anche dopo chiusa la iscrizione, i fanciulli che si presenteranno alla scuola in seguito all'ammonizione od all'ammenda inflitta ai genitori.

Di questi alunni faranno conoscere i nomi al Sindaco, il quale avrà cura che siano cancellati dal numero degl'inadempienti.

Art. 48. I maestri e le maestre notificheranno ogni mese al Sindaco i nomi degli alunni mancanti senza giustificazione.

Quando le mancanze non giustificate giungano al terzo delle lezioni del mese, l'alunno sarà dichiarato abitualmente mancante (2).

Art. 49. Il Sindaco dichiarerà contravventori alla legge sull'obbligo dell'istruzione elementare quei genitori o chi per essi, i quali o non avranno risposto alla chiamata o non avranno dimostrato di adempiere all'obbligo di fare istruire i loro figliuoli; e pubblicherà un elenco speciale dei contravventori entro un mese dalla chiusura delle iscrizioni.

Pubblicherà pure ogni mese, occorrendo, l'elenco dei mancanti abitualmente alla scuola, e procederà per essi come per i non iscritti.

Art. 50. I contravventori che, entro otto giorni dalla pubblicazione dell'elenco, non avranno presentato reclamo al Sindaco nè avranno fatto l'oblazione a termine della legge comunale, saranno denunciati al pretore, il quale procederà come nelle altre contravvenzioni di azione pubblica (3).

Art. 51. Dall'applicazione della prima ammenda di cinquanta centesimi alla seconda, intercederà lo spazio di un mese, e così dalla seconda alla terza.

Se la terza ammenda sarà rimasta senza effetto, si applicherà, un mese dopo, quella di due lire e così di mese in mese, fino a che non si raggiunga il massimo grado (4).

Nell'applicare l'ammenda graduale di tre fino a dieci lire, si terrà conto della cattiva volontà dei genitori e degli impedimenti più o meno gravi dai quali procede la renitenza.

Art. 52. La somma ritratta dalle ammende sarà impiegata dal Comune in soccorsi e premi agli alunni (5).

Art. 53. I contravventori, fino a che duri la loro inosser-

---

(1) Art. 3, § II, della legge 15 luglio 1877.
(2) Art. 5, § II e III, id. id.
(3) Art. 4, § III, id. id.
(4) Art. 4, § I e II, id. id.
(5) Art. 6, id. id.

4. sospensione temporanea dalla scuola per un tempo non maggiore di otto giorni;

5. esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

Le due ultime pene non saranno applicabili che agli alunni delle scuole superiori, e di tali pene si terrà nota sul registro e si darà avviso per iscritto alle famiglie.

Art. 64. Il maestro può infliggere, in proporzione della gravità dei mancamenti, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.

La sospensione è inflitta dal Direttore e, in mancanza di questo, dal maestro che ne riferisce immediatamente alla Commissione od ai Deputati di vigilanza.

Solo il Sindaco, sulla proposta del maestro o del consiglio degl'insegnanti elementari del luogo, ove ne siano due o più, applicherà con decreto motivato, per l'anno scolastico in corso, l'esclusione dalla scuola per atti contro la probità o la costumatezza o per insubordinazione permanente.

Art. 65. I genitori dell'alunno escluso potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari: le parole offensive, i segni d'ignominia, le pene corporali e i lavori straordinari dati per punizione.

TITOLO VII.

ESAMI DI AMMISSIONE, DI PROMOZIONE, DI PROSCIOGLIMENTO DALL'OBBLIGO, DI COMPIMENTO DEL CORSO ELEMENTARE SUPERIORE E DI LICENZA.

Art. 66. Al principio del sesto mese dell'anno scolastico per accertare il profitto degli allievi, si farà, nei limiti dell'orario consueto, con esperimenti orali e scritti, una ripetizione delle materie insegnate (1).

Dei risultati si terrà conto per formare la media del mese.

Art. 67 (2). Al termine dell'anno scolastico si danno esami di ammissione, di promozione, di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione di grado inferiore, di compimento del corso superiore e di lingua.

Al principio dell'anno scolastico successivo si tiene una seconda sessione di esami.

All'una ed all'altra sessione sono ammessi, oltre gli alunni regolarmente inscritti, i candidati provenienti da Scuola privata o paterna.

I giorni degli esami di promozione, di ammissione e di pro-

(1) Art. 325 della legge 13 novembre 1859.
(2) Quest'articolo è stato così modificato dal R. D. 11 ottobre 1897, n. 450.

scioglimento sono fissati, su proposta del Sindaco, dal R. Ispettore; quelli di compimento e di licenza dal Provveditore agli studi.

Il Consiglio scolastico provinciale può concedere, sulla richiesta del Comune e sentito il R. Ispettore, che nelle scuole rurali gli esami di proscioglimento siano anticipati o differiti al principio dell'anno successivo, sempre che consti che i programmi del corso inferiore siano stati regolarmente e compiutamente svolti.

Art 68 (1). L'esame di compimento del corso superiore è dato dagli alunni che non intendono sostenere quello di licenza; vi sono ammessi gli alunni della quinta classe, e quelli provenienti da scuola privata o paterna, che ne facciano dimanda, per conseguire un attestato comprovante che essi hanno superato l'esame su tutte le materie prescritte pel corso elementare di grado superiore.

Art. 69 (1). Tutti i comuni e i Corpi morali, le Associazioni ed i privati che mantengono scuole elementari del grado superiore possono ottenere che queste siano sede di esame di licenza, purchè nella prima metà di giugno ne facciano regolare domanda al Provveditore e dichiarino di sostenere le spese necessarie a retribuire i Commissari.

La stessa facoltà ed alle stesse condizioni è conceduta a' Corpi morali che mantengono scuole elementari del grado inferiore per gli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione.

L'esame di compimento, previsto dall'art. 68, non è necessario per quegli alunni che si presentano agli esami di licenza.

Art. 70 (1). Le Commissioni esaminatrici sono costituite nel modo seguente:

a) per l'ammissione e la promozione alle classi seconda, terza e quinta, del presidente, del maestro della classe, e, ove sia possibile, del maestro della classe superiore, ovvero di un altro insegnante delle scuole maschili o femminili scelto dal Sindaco;

b) per il proscioglimento dall'obbligo: del presidente, dell'insegnante della Scuola, i cui alunni si presentano agli esami, del maestro che nell'anno successivo insegnerà nella quarta classe, e, quando manchi il corso superiore, di un maestro delle Scuole comunali scelto dall'Ispettore scolastico;

c) per l'esame di compimento: del presidente, del maestro di classe quinta, i cui alunni si presentano agli esami, e di un altro esaminatore nominato dal Provveditore fra i maestri delle Scuole comunali;

(1) Quest'articolo è stato così modificato dal R. D. 11 ottobre 1897, numero 450.

mento sono assegnate tre ore. Si fa la media dei punti otte nell' uno e nell' altro esperimento ma per ottenere l'appr zione è necessario conseguire almeno sei decimi in ciasc

Nel giorno successivo si procede alla prova scritta di metica e al saggio di calligrafia con un breve intervallo l' una e l' altro.

Negli esami di proscioglimento e di licenza i candidati s vono tanto le minute, quanto le buone copie; su fogli fir dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 78 (1). Quando nel fare le medie dei voti conseguiti e l'anno nella duplice prova scritta di lingua italiana, nella p scritta di aritmetica, nel saggio di calligrafia e dei voti a buiti a ciascuna prova dai singoli Commissari, risulti una zione non inferiore alla metà di un punto, questa viene colata come un intero.

Art. 79 (1). L' esame orale per ciascun candidato dura 20 ai 30 minuti; può anche ripartirsi in due esperimenti, qualche intervallo tra l' uno e l' altro.

Gli esami orali cominciano il giorno successivo a quelle cui sono state compiute le prove scritte; ma negli esami proscioglimento per le Scuole rurali, se i candidati sono p numerosi, le prove orali possono esser fatte nello stesso gio delle prove scritte con un intervallo di due ore almeno tr une e le altre.

Gli esami orali di proscioglimento e di licenza sono pubb

I genitori dei candidati possono assistere a tutti gli es orali.

Art. 80. L' alunno riprovato nella prima sessione ripe nella seconda le sole prove fallite.

Chi si presenta soltanto alla seconda sessione non ha il neficio della riparazione.

Art. 81 (1). Dei lavori delle Commissioni per gli esami proscioglimento e di licenza deve compilarsi il processo ver in due esemplari, uno dei quali dev' essere unito al regi degli esami.

Il processo verbale degli esami di proscioglimento contene anche i temi delle prove scritte, sarà inviato al R. Ispetto quello degli esami di licenza, pure coi temi delle prove scr al Provveditore.

Il Direttore e i maestri sono responsabili della conservazi delle prove scritte di esami, che per un biennio staranno

---

(1) Quest'articolo è stato così modificato dal R. D. 11 ottobre 1897, mero 450.

disposizione delle Autorità che rilasciano e autenticano i certificati.

Art. 82. Nelle scuole femminili e nelle miste, quindici giorni prima degli esami finali, le signore componenti la Commissione di vigilanza esamineranno i lavori donneschi fatti in classe dalle alunne durante l'anno, ed altri ne faranno eseguire alla loro presenza.

Le signore scriveranno sul registro della scuola i risultati di quest'esperimento, e daranno il loro giudizio sul programma didattico relativo a detti lavori e sullo svolgimento che gli fu dato.

Art. 83. Agli alunni che abbiano superato tutte le prove di esame si rilasceranno dalle Autorità competenti i relativi certificati secondo i modelli prescritti.

Il certificato di licenza dal corso elementare superiore, conseguito a tenore degli articoli precedenti, sarà valido per l'ammissione, previo pagamento della tassa, senz'obbligo di esame, alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e del corso preparatorio alle scuole normali.

Esso porterà la vidimazione del Provveditore agli studi.

Art. 84. Finiti gli esami della seconda sessione, i registri saranno depositati nell'archivio comunale a cura del presidente o del maestro, nel caso previsto dall'art. 70, penultimo capoverso, i quali ne ritireranno regolare ricevuta da conservarsi nella scuola.

Art. 85 (1). Tutte le spese degli esami sono a carico dei Comuni ovvero dei Corpi morali, delle Associazioni e dei privati che chiedono per le loro Scuole la sede di esami.

Tranne il caso di riconosciuta necessità, gli esaminatori non possono essere scelti fuori del Comune dove gli esami si danno.

A quelli fra gli esaminatori delle pubbliche Scuole che esercitano l'ufficio fuori della loro residenza abituale, quando anche si tratti di scuole poste in frazioni dello stesso Comune, spetta la indennità giornaliera di soggiorno in conformità del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Se essi si recano in luoghi lontani più di due chilometri, dalla loro residenza, hanno anche diritto alla indennità di viaggio a tenore dello stesso r. decreto.

Il delegato governativo nominato a presiedere gli esami di licenza, a termini dell'art. 71, ha sempre diritto alla diaria e, fuori di residenza, anche alla indennità di viaggio, come nel R. decreto citato.

Sono abrogate le disposizioni contrarie.

---

(1) Quest'articolo è stato così modificato dal R. D. 11 ottobre 1897, numero 450.

TITOLO VIII.

LOCALI, MOBILI E MATERIALE DIDATTICO.

Art. 86. I Comuni debbono provvedere a loro spese il locale, i mobili e il materiale didattico in conformità dell'allegato *D* del presente regolamento.

Debbono provvedere altresì alla custodia, alla pulizia e al riscaldamento delle scuole (1).

Art. 87. Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo.

Le scuole delle fanciulle debbono essere separate da quelle dei fanciulli; quando ciò non sia possibile, avranno ingresso separato senza alcun locale in comune.

I locali scolastici non possono essere adoperati ad uso diverso da quello cui sono destinati, se non coll'assenso dell'autorità scolastica governativa.

Art. 88. Ogni comune provvederà, a termini della legge e del regolamento sulla sanità pubblica, affinchè l'ufficiale sanitario, indipendentemente dalla sua qualità di membro della Commissione di vigilanza, o altro medico all'uopo delegato, visiti, almeno due volte al mese, in tempo ordinario, senza preavviso, le scuole per verificare le condizioni igieniche dei locali e le sanitarie degli alunni, riferendo sollecitamente al Sindaco tutto ciò che possa richiedere speciali provvedimenti (2).

In caso di somma urgenza anche il maestro potrà direttamente richiedere una visita dall'ufficiale sanitario.

Quando l'ufficiale sanitario, o il medico delegato, abbia osservato nelle sue visite, in un alunno, qualche malattia infettiva o diffusiva, pericolosa o sospetta, ha facoltà di prescriverne l'esclusione sino a cura completa e proporrà al Sindaco le altre urgenti disposizioni riferendone al Medico provinciale ed al Provveditore (3).

Art. 89. Se una scuola manca di alcuna delle condizioni sopraccennate, il R. Ispettore o l'ufficiale sanitario inviterà il Comune a provvedere entro un termine perentorio; e in caso

---

(1) Art. 344 della legge 13 novembre 1859. — Art. 145, n. 12 del testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921.

(2) Art. 110 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 9 ottobre 1889, n 6442.

(3) Id. id.

he gli uffici fatti riescano infruttuosi, ne riferiranno, l'uno al rovveditore e l'altro al Medico provinciale.

Art. 90. Ogni controversia intorno alla convenienza del camento. dei mobili e del materiale didattico sarà giudicata al Consiglio scolastico provinciale, che all' uopo promuoverà all'autorità amministrativa i provvedimenti necessari in conrmità della legge comunale e provinciale.

TITOLO IX.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE.

Art. 91. Per determinare gli stipendi e le pensioni da asegnare ai maestri e alle maestre, tutte le scuole, con le quali Comuni provvedono all'istruzione elementare, sono classificate n *urbane* e *rurali*, salvo le scuole stabilite nei Comuni e nelle razioni o borgate che abbiano una popolazione inferiore ai cinquecento abitanti. Soltanto quest'ultime scuole non andranno oggette a classificazione.

Ciascuna delle due categorie di scuole *urbane* e *rurali* comrende tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione del Comune (1).

Art. 92. Il grado d' agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà determinato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno (2).

Questi dati si ricaveranno dai bilanci comunali dell' ultimo decennio.

Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 93. Le scuole urbane sono istituite nelle città, oppure nei Comuni che hanno scuole secondarie classiche o tecniche o normali; o che pel numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

Art. 94. Nella prima classe delle urbane saranno poste le scuole delle città e dei Comuni, la cui popolazione ecceda i quarantamila abitanti; nella seconda quelle delle città o dei Comuni aventi una popolazione maggiore di quindicimila abitanti; tutte le altre apparterranno alla terza classe.

Potranno essere annoverate tra le urbane di terza classe le scuole dei Comuni, i quali, benchè senza titoli di città, abbiano

(1) Art. 338 e 343, § I della legge 13 novembre 1859.
(2) rt. 340. Id. Id.

una popolazione agglomerata di oltre tremila abitanti, tenu conto della condizione finanziaria dei Comuni stessi (1).

Art. 95. Fra le rurali, apparterranno alla prima classe scuole, non annoverate fra le urbane, stabilite nei Comuni c sono capoluogo di mandamento od hanno una popolazione ag glomerata o sparsa maggiore di tremila abitanti; alla second le scuole dei Comuni che hanno una popolazione agglomera o sparsa maggiore di due mila abitanti.

Tutte le altre scuole, eccetto quelle non classificabili, saran poste nella terza classe.

Art. 96. Potranno annoverarsi fra le rurali le scuole ch quantunque appartenenti ad una città, o ad uno dei Comu indicati nell'articolo 93, fossero stabilite in frazioni o borga distanti dalla sede principale oltre due chilometri (2).

Tali scuole, dichiarate rurali, saranno collocate in quel classe a cui furono ascritte le scuole urbane della sede prin cipale.

Art. 97. Saranno annoverate fra le rurali di terza classe scuole che, sebbene appartengano a comuni con popolazione d due a tremila abitanti, sono tuttavia stabilite in frazioni o bor gate distanti oltre due chilometri dal capoluogo.

Art. 98. Le scuole dei Comuni che, secondo la media del l'ultimo decennio, pagano una sovrimposta maggiore dell' im posta principale, potranno essere collocate nella classe imme diatamente inferiore a quella cui apparterrebbero, se si consi derasse solo il numero degli abitanti.

Le scuole dei Comuni che, secondo la media dell'ultimo de cennio, pagano una sovrimposta comunale minore di dieci cen tesimi per ogni lira d' imposta principale, si ascriveranno al classe immediatamente superiore a quella in cui apparterrebber se si tenesse conto soltanto del numero degli abitanti, purch i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli al manteni mento delle scuole.

In tali due casi, per altro, non si farà mai passaggio da un categoria all'altra.

Art. 99. La classificazione delle scuole è fatta con decret prefettizio su proposta del consiglio scolastico provinciale, sen tite le osservazioni dei Comuni; e potrà essere emendata d'ann in anno, ove le mutate condizioni lo richieggano, secondo l norme anzidette, su proposta del consiglio stesso o su domand dei Municipi (3).

---

(1) Art. 339, § I, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 339, § II, id. id.
(3) Art. 341, § I, della legge 13 novembre 1859—Art. 20 del regolament sull'amministrazione scolastica provinciale 3 novembre 1877, n. 415

Il decreto prefettizio che ordina una nuova classificazione o modifica parzialmente quella esistente, sarà pubblicato dopo la riapertura delle scuole e non più tardi del mese di dicembre, e non avrà effetto esecutivo che a principiare dal successivo anno scolastico.

Art. 100. Quando, per effetto di una mutazione nella classificazione, le scuole di un Comune passino ad una categoria o ad una classe inferiore, i maestri conserveranno il diritto acquisito allo stipendio loro assegnato in forza della classificazione vigente al tempo della nomina o della conferma *sessennale*, fino alla scadenza delle rispettive convenzioni.

Ove invece le scuole facciano passaggio ad una categoria o classe superiore, i maestri avranno diritto al maggiore stipendio portato dalla nuova classificazione del giorno in cui questa sarà diventata esecutiva.

Art. 101. Gli stipendi dei maestri per le scuole classificate non potranno mai essere inferiori al minimo stabilito dalla legge, non ostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario. (*Allegato F*) (1).

Art. 102. Gl'insegnanti nominati in via d'esperimento prima dei ventidue anni, e quelli delle scuole non classificate, potranno ricevere uno stipendio inferiore al minimo legale, stabilito dal Comune d'accordo cogl'insegnanti e col R. Ispettore (2).

In caso di dissenso deciderà il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 103. Gli stipendi dei maestri nelle scuole classificate si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di servizio nel medesimo Comune, qualunque sia il carattere e la durata della nomina o conferma (3).

L'aumento di un decimo avrà luogo allo scadere di ciascun sessennio per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio minimo legale (4).

Il miglioramento di stipendio ottenuto dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, ed il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, che deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola, nella quale insegna il maestro al momento in cui egli compie i sei anni di continuato servizio.

---

(1) Art. 341, § II della legge 13 novembre 1859 — Art. 1 della legge 11 aprile 1886, n. 3798.

(2) Art. 5 del R. decreto legislativo 19 aprile 1885, n. 3099, testo unico delle leggi 9 luglio 1876, n. 5250 e 1° marzo 1885, n. 2986—Art. 341, § II, della legge 13 novembre 1859.

(3) Art. 2, § II (parte prima), della legge 11 aprile 1886.

(4) Art. 2, § ultimo, id. id.

Art. 104. Qualora il Comune non adempia per la istruzione elementare gli obblighi impostigli dalle leggi e dai regolamenti il Consiglio provinciale promuoverà dall'Autorità amministrativa i necessari provvedimenti di ufficio (1).

TITOLO X.

PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AGL'INSEGNANTI ELEMENTARI.

Art. 105. Gli stipendi dei maestri non possono essere sequestrati nè pignorati, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge, nè mai oltre la metà, e non possono essere ceduti in alcuna misura e in alcun modo (2).

Art. 106. Gli stipendi dei maestri saranno pagati a rate mensili o bimestrali (3)

Negli avvisi di concorso e negli atti di nomina, si dirà se il pagamento abbia luogo a mese o a bimestre maturato.

Art. 107. Il maestro che per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno ovvero è sospeso o deposto o interdetto dal Consiglio scolastico ha diritto allo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato il suo ufficio.

Art. 108. L'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà, a carico del Comune, l'interesse del cinque per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dell'esattore, s'intenderanno fatte in isconto di tale suo credito sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi (4).

Art. 109. Nel mese di ottobre di ciascun anno il Prefetto trasmette, in piego raccomandato, agli esattori comunali delle imposte, un elenco contenente nome, cognome e paternità dei maestri e delle maestre elementari stipendiati dal Comune, l'indicazione dello stipendio loro dovuto, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, nonchè l'importo delle ritenute da farsi men-

---

(1) Art. 12 della legge 15 luglio 1877.
(2) Art. 4 del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(3) Art. 3, § I, id. id.
(4) Art. unico della legge 26 marzo 1893, n. 159.

silmente per ciascun maestro o maestra a favore del Comune, per gli effetti della legge e del regolamento sul Monte delle pensioni per gl' insegnanti elementari.

Detto elenco sarà firmato dal Prefetto e dovrà inoltre essergli unito l' ordine per l' esattore di soddisfare lo stipendio agl'insegnanti elementari ai termini della legge 26 marzo 1893, n. 159, e del presente regolamento.

Trattandosi di esattorie consorziali, saranno nei detti modi e termini trasmessi dal Prefetto ai rispettivi esattori elenchi distinti per ognuno dei Comuni componenti il consorzio.

Art. 110. Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al Prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei Sindaci.

In difetto, potrà essere applicata dal Prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 111. Dal Prefetto saranno pure trasmessi senza dilazione alcuna agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni prese durante l'anno dal Consiglio scolastico provinciale per l' approvazione delle nomine, per la sospensione dall' ufficio, per la deposizione, per il licenziamento e per la interdizione scolastica dei maestri e delle maestre stipendiati dal Comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl'insegnanti e il municipio. Dovranno essere pure inviati dal Prefetto agli esattori gli estratti di tutti quei provvedimenti delle autorità scolastiche, per i quali venga a risultare variazione nelle persone o nello stipendio degl'insegnanti medesimi.

Art. 112. Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all'articolo 109, inviata dall'esattore ricevuta al Prefetto, salva l' applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dall'art. 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 113. Alla scadenza di ciascuna rata dello stipendio annuale dovuto ai maestri o alle maestre elementari, l' esattore, il quale rivesta anche la carica di tesoriere comunale, dovrà, a richiesta anche verbale dei maestri creditori, abbia o no fondi disponibili di pertinenza del Comune e sia o no stato spedito il relativo mandato, pagare l'importo della rata scaduta, deduzione fatta delle somme già sequestrate o comunque escluse dal pagamento per cause consentite dalla legge.

Dell'eseguito pagamento della rata di stipendio sarà in giornata dall'esattore tesoriere dato avviso al Sindaco.

Art. 114. Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduta, saranno distintamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa ai termini del precedente articolo, e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Art. 115. L'esattore, cui non sia affidato il servizio della cassa del Comune, dovrà esso pure pagare ai maestri e maestre elementari la rata di stipendio scaduta, a semplice loro richiesta anche verbale ed a condizione che da essi sia esibita una dichiarazione, che dovrà loro rilasciarsi dal tesoriere comunale, da cui risulti che la rata non fu potuta soddisfare dalla tesoreria per mancanza di fondi o per mancanza di mandato, o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento di tutta o parte di essa rata.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalla somma che dovrà anticipare agl' insegnanti.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione, l'esattore, su richiesta anche verbale del maestro interessato, dovrà notificare per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizione nel termine di tre giorni, egli pagherà senz'altro la rata scaduta.

Art. 116. Detta dichiarazione insieme con la ricevuta, da compilarsi nel modo indicato all'art. 114, sarà ritirata e conservata dall'esattore, che dovrà, entro ventiquattr'ore, informare dell'effettuato pagamento il Sindaco ed il tesoriere comunale, comunicando loro gli estremi della ricevuta predetta.

Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio di tale avviso, potrà essere dal Prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dall'art. 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 117. Non dovranno imputarsi a sconto del credito dell'esattore, per stipendi anticipati e per i relativi interessi, le riscossioni per sovrimposta, tasse ed entrate comunali fatte in conto di rate già da lui versate, e nemmeno le riscossioni eseguite per rate di sovrimposte comunali non scadute a suo carico, se non dopo coperto l'importo della più prossima scadenza sulle delegazioni emesse a favore dello Stato, della Cassa dei depositi e prestiti, o di altri enti ed istituti.

Art. 118. Nel caso di ritardo al pagamento degli stipendi dovuti ai maestri elementari, sarà dal Prefetto, in seguito a denuncia degl'insegnanti medesimi, inflitta all'esattore l'ammenda

di cui nei capitoli normali, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 119. Eseguendo alle prescritte scadenze il versamento al Comune, l'esattore che non riveste anche la qualifica di tesoriere comunale, giustificherà con apposito conto documentato l'importo delle somme trattenute a saldo di stipendi anticipati e dei relativi interessi.

Art. 120. L'esattore risponderà del puntuale adempimento degli obblighi derivantigli dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, e dal presente regolamento, colla prestata cauzione e cogli altri suoi beni, giusta il disposto dell'articolo 16 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 121. Le multe inflitte agli Esattori vanno a beneficio del Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari (1).

Art. 122. I Comuni che ritardino il pagamento degli stipendi agl' insegnanti elementari, non potranno per l' anno in corso ricevere sussidi dal Ministero, nè saranno ammessi a fruire del beneficio dei mutui ad interesse ridotto.

TITOLO XI.

CONCORSO E NOMINA DEGL' INSEGNANTI ELEMENTARI.

Art. 123. Le nomine degl'insegnanti elementari per tutte le scuole classificate hanno luogo in seguito a concorso bandito dai Consigli scolastici provinciali, oppure dai Comuni (2)

Art 124. I consigli scolastici bandiscono il concorso per i posti vacanti, ai quali va annesso soltanto lo stipendio minimo di legge (3).

Art. 125. Hanno invece facoltà di bandire il concorso, dopo l'approvazione della spesa maggiore relativa:

a) i Comuni che pagano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo legale che compete alla scuola classificata;

b) i Comuni che assegnano al maestro ed alla sua famiglia un' abitazione conveniente per salubrità e capacità (4).

Art. 126. I Municipi che assegnino stipendi superiori al minimo aumentato di un decimo e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio scolastico, possono bandire i concorsi anche per esame alle condizioni contenute nello stesso regolamento.

---

(1) Art. 3, § ultimo, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Art. 6, § I id. id.
(3) Id. id. id.
(4) Art. 6, § II, id. id.

viso al Comune, il quale sarà libero di nominare per l' an scolastico chiunque sia fornito di titoli legali.

Art. 136. Il Consiglio scolastico provinciale, o la Giun municipale per il Comune, esamina le domande dei candida e le classifica per ordine di merito.

Nei Comuni che bandiscono il concorso per titoli e per esam potranno nominarsi apposite Commissioni esaminatrici a norm del regolamento, di cui all'articolo 126.

Le Commissioni presenteranno la loro relazione sui titoli d candidati e sull'esito dell'esame alla Giunta Municipale, la qua proporrà al Consiglio comunale l'elenco degli eleggibili.

Art. 137. Potranno essere esclusi dal concorso:

1° coloro che avendo già esercitato il magistero in un Co mune della provincia, diedero prove di trascuratezza persi stente, d'inettitudine o di sregolata condotta;

2° coloro che furono condannati ad una pena, che, sebben non compresa tra quelle enunciate dall'articolo 375 della legg 13 novembre 1859, menoma, a giudizio del Consiglio scolastic provinciale, il decoro e l'onorabilità di un insegnante;

3° coloro che furono nell' ultimo quinquennio condanna alla pena della deposizione o dell'interdizione temporanea, o ch furono regolarmente licenziati fuori termine dalle scuole dell stesso Comune nel quale è aperto il concorso.

L'esclusione sarà notificata entro cinque giorni dal Consigli scolastico o dalla Giunta (quando il concorso sia stato bandit dal Comune) all' interessato, indicandone i motivi; il maestr escluso potrà, entro altri cinque giorni, ricorrere al Minister che deciderà definitivamente.

Art. 138. Il Consiglio scolastico provinciale trasmetterà a Comuni interessati entro la prima quindicina di agosto l'elenc degli eleggibili, in cui sia indicato per ciascuno l'età, il grad della patente e gli anni di servizio; e la Giunta presenterà entro gli stessi termini al Consiglio comunale l'anzidetto elenc quando il concorso sia stato bandito dal Comune.

Art. 139. Il Consiglio comunale dovrà procedere alla nomin del maestro e scegliendolo dall'elenco predetto (1).

Quando uno solo sia il candidato eleggibile, il Consiglio comunale non potrà dispensarsi dal nominarlo, salvo che il candidato stesso si trovi in qualcuna delle condizioni previste ne numeri 2 e 3 dell'art. 137.

Art. 140. Nell'atto di nomina si dovranno indicare, se il numero dei concorrenti lo consenta, i nomi di due altri candidati, i quali per ordine di graduazione, e senza alcun atto

(1) Art. 6, § I del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.

ulteriore, sostituiranno il maestro eletto, quando questi non assuma l'ufficio.

Ove non sia fatta questa designazione, s'intenderanno eletti come surroganti i due meglio classificati nella graduatoria.

La deliberazione del Consiglio comunale dovrà pervenire entro la prima quindicina di settembre al Consiglio scolastico provinciale.

Scorso il termine predetto senza che tale deliberazione sia pervenuta al Consiglio scolastico, questo provvederà con nomina d'ufficio scegliendo il maestro fra i primi tre classificati della graduatoria.

Art. 141. La nomina d'ufficio avrà la durata di un anno nel solo caso che al concorso non si fosse presentato alcun candidato o nessuno degli aspiranti fosse stato dichiarato eleggibile.

In caso diverso la nomina d'ufficio avrà la stessa durata di quella che viene conferita dai Comuni in base al decreto legislativo del 19 aprile 1885, n. 3099.

Art. 142. Se dopo bandito il concorso o nei primi tre mesi dell'apertura delle scuole avrà luogo una vacanza, il Comune ne darà immediatamente avviso al Provveditore agli studi per mezzo del R. Ispettore, e procederà alla nomina del maestro per la durata di un anno.

Se entro quindici giorni dall'avvenuta vacanza il Comune non avrà fatta la nomina, il Consiglio scolastico provinciale provvederà d'ufficio per la stessa durata

Se la vacanza avrà luogo dopo tre mesi dalla riapertura delle scuole, il Comune o il Consiglio scolastico provinciale provvederà con un supplente temporaneo fino al termine degli esami della prima sessione.

Art. 143. I maestri sono obbligati ad insegnare in tutte le classi del grado pel quale hanno concorso e furono nominati.

Dove ragioni didattiche lo consiglino, e non si oppongano diritti acquisiti dai maestri, il Provveditore agli studi sulla proposta del Comune ed avuto il parere del R. Ispettore, può ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in modo da accompagnare i propri allievi dalla prima alla terza classe, e dalla quarta alla quinta.

I trasferimenti e le promozioni degl'insegnanti da una scuola all'altra dello stesso Comune sono deliberati dal Consiglio scolastico provinciale, su proposta motivata del Consiglio comunale e dopo sentito il R. Ispettore e ciascun maestro interessato.

Il trasferimento non può aver luogo quando per esso l'insegnante dovesse perdere i diritti acquisiti.

Art. 144. Le nomine, le conferme e tutti gli altri atti riguardanti i maestri debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 145. Nessun maestro prima che abbia compiuto i diciotto anni, nessuna maestra prima che abbia compiuto i diciassette anni, possono essere chiamati ad insegnare in una scuola elementare (1).

TITOLO XII.

DURATA DELLE NOMINE E DELLE CONFERME E LICENZIAMENTO DEGL'INSEGNANTI ELEMENTARI.

Art. 146. L'insegnante, prima che abbia compiuto gli anni ventidue, è nominato in via di esperimento e dev'essere confermato di anno in anno. La conferma dev' essergli notificata almeno tre mesi prima del termine dell' anno scolastico (2).

Quando l'insegnante, nominato in via d'esperimento, abbia ottenuto due conferme consecutive, aquisterà il diritto alla prima nomina di due anni, che incomincierà a decorrere appena compiuto il periodo di servizio inerente alla seconda conferma (3).

Avrà pure diritto alla stessa nomina biennale l' insegnante che, dopo ottenuta una prima conferma, abbia raggiunto i ventidue anni d' età.

Art. 147. L'insegnante che ha raggiunto l' età di ventidue anni, essendo nominato per la prima volta in un Comune, deve compiervi un biennio di prova (4).

Il tempo di prova potrà essere accresciuto di uno o due anni quando il maestro non abbia tenuto l'ufficio nel medesimo Comune durante l'intero biennio o non vi abbia conseguito la conferma (5).

Quando l'insegnante abbia ottenuto la conferma, o non sia stato licenziato almeno sei mesi prima dello spirare del biennio, s'intenderà nominato per un sessennio (6).

Quando l' insegnante, licenziato dopo due bienni di prova, venga, non ostante il licenziamento, rinominato nello stesso Comune, tale nomina avrà la durata di sei anni.

---

(1) Art. 331 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 8, § I e II, del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.
(3) Art. 8, § III, id. id.
(4) Art. 7, § I, id. id.
(5) Art. 7, § III, id. id.
(6) Art. 7, § I, id. id.

rt. 148. Compiuto il sessennio, non sono ammesse ulteriori venzioni sessennali espresse o tacite (1).

ei mesi prima che si compia il sessennio, l'insegnante chie- al Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole ser- , il Consiglio scolastico provinciale, entro un mese dal ricevi- to dell'istanza, provvederà con deliberazione motivata sulla esima, sentito il Consiglio comunale ed esaminate le rela- i delle visite fatte alla scuola.

Consiglio scolastico provinciale trasmetterà al Comune copia attestato, e lo inviterà a procedere alla nomina a vita del- egnante. Se, scorso un mese, il Comune non avrà delibe- , il Consiglio scolastico provvederà alla nomina di uffi- (2).

rt. 149. Il maestro che non ottenne tale attestato, si con- rerà come legittimamente licenziato, ma potrà sulla proposta Consiglio comunale, approvata dal R. Ispettore, essere man- uto in ufficio per un periodo di tempo da uno a tre anni (3). e durante questo periodo il maestro avrà fatto buona prova, onsiglio scolastico provinciale potrà accordargli l'attestato odevole servizio che lo riammetterà nel diritto della nomina ita (4).

rt. 150. Le scuole non classificate, istituite nelle frazioni o gate, e le supplenze provvisorie, quando si verifichi una nza ad anno scolastico inoltrato, potranno, in difetto di stri patentati, essere affidate a persone che, quantunque non vviste di titolo, saranno, a giudizio del Provveditore, ri- ate sufficientemente abili a tale ufficio (5).

rt 151. I maestri delle scuole non classificate avranno gli si diritti dei maestri delle scuole classificate, eccetto che la misura degli stipendi e salvo il caso di soppressione, che potrà essere attuata durante l'anno scolastico (6).

ali maestri, se iscritti fra gli eleggibili in un concorso per scuola classificata dello stesso Comune, avranno diritto alla erenza (7).

uando alcuno di tali insegnanti, fornito del titolo di abili- one, abbia ottenuto il posto in seguito a pubblico concorso, à essere trasferito, in caso di vacanza, ad una scuola clas- ata dello stesso Comune, senza bisogno di nuovo concorso.

---

(1) Art. 7, § II e art 9, del r. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Art. 7, § II, id. id.
(3) Art. 9, § I, id. id.
(4) Art. 9, § II, id. id.
(5) Art. 329 della legge 13 novembre 1859.
(6) Art. 10, § I, del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.
(7) Art. 10, § II, id. id.

Art. 152. Gl'insegnanti elementari non possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio prima della scadenza dei termini stabiliti, salvo nei casi previsti dalla legge e con le forme in essa prescritte.

Art. 153. L'insegnante nominato per un anno in conformità dell'articolo 141 e del primo comma dell'articolo 142, se non è licenziato almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico, esclusi i due mesi di vacanza, s'intenderà confermato per un anno.

Esaurita questa conferma, il posto sarà dichiarato vacante e per esso bandito il concorso senza bisogno di disdetta.

Art. 154. I Comuni che vogliono licenziare i maestri per fine di convenzione maggiore di un anno devono deliberare il licenziamento con atto consiliare o con risoluzione presa di urgenza dalla Giunta almeno sei mesi prima della scadenza della nomina, e notificare entro tale termine la disdetta agl'interessati per mezzo del messo comunale (1).

Il messo dovrà depositare nel Municipio l'atto comprovante l'eseguita notificazione possibilmente nello stesso giorno, e in ogni caso non più tardi del termine perentorio assegnato per la notificazione stessa.

Art. 155. I Comuni, di propria iniziativa o a proposta del R. Ispettore, possono in ogni tempo dispensare dal servizio i maestri diventati per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo salvo il disposto degli articoli 162 e 163 (2).

A tale dispensa sono applicabili le disposizioni degli articoli 179 e 180 del presente regolamento.

TITOLO XIII.

DOVERI E DISCIPLINA DEI MAESTRI.

Art. 156. Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potrà, con l'autorizzazione del Municipio e del R. Ispettore, fissare la sua dimora in una località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizione di facile comunicazione.

Art. 157. Il maestro, prima d'incominciare l'anno scolastico, deve presentarsi al Direttore delle scuole, o, in mancanza, al Sindaco, per ritirare i registri, che l'Amministrazione municipale è tenuta a provvedere, e per avere norme ed istru-

(1) Art. 7, § II, del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Art. 11, num. 2, id. id.

zioni circa i suoi rapporti col Comune e colle famiglie degli alunni.

Art. 158. Deve nella scuola e fuori tenere un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 159. È tenuto ad osservare le istruzioni impartite dal Ministero, dal R. Ispettore o dal Direttore circa lo svolgimento dei programmi, il metodo d'insegnamento e l'adozione e l'uso dei libri di testo.

Per avere consigli ed indirizzi nelle cose didattiche si rivolge al Direttore scolastico dal quale dipende, o in mancanza, al R. Ispettore.

Eseguirà le attribuzioni anche entranee all'insegnamento, che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti.

Per tutto ciò che si riferisce al progresso morale, alla disciplina e al materiale della scuola farà capo al Direttore scolastico o, in sua mancanza, al Sindaco.

Art. 160. Il maestro non dovrà mai essere rimproverato, per nessuna ragione, dai suoi superiori didattici o gerarchici, alla presenza dei suoi allievi.

Art. 161. Il maestro non può mutare i giorni di vacanza nè l'orario delle lezioni.

Deve trovarsi alla scuola almeno dieci minuti prima dell'ora stabilita per l'ingresso degli alunni, e rimanervi finchè tutti ne siano usciti.

Art. 162. Non può mancare alla scuola nè assentarsi dalla residenza, senza legittima causa e senza regolare permesso, salvo che si tratti di assenza per un pubblico servizio o per ordine dell'autorità governativa. In questi casi deve, prima della partenza, informarne per iscritto il Sindaco.

Il permesso sarà accordato dal Sindaco, se l'assenza non debba durare più di tre giorni, in caso diverso, dalla Giunta municipale.

Quando l'assenza debba durare più di quindici giorni, e sia motivata da interessi particolari, il Sindaco ne informerà il R. Ispettore, e provvederà alla scelta di un surrogante fornito dei necessari requisiti, che sarà compensato dal Municipio a spese del maestro, in ragione della durata dell'assenza e dello stipendio di lui.

Art. 163. Se per malattia non può recarsi a scuola, deve darne immediatamente avviso al Direttore o, in mancanza, al Sindaco, altrimenti l'assenza gli sarà imputata a colpa.

Quando l'infermità duri più di tre giorni, dovrà essere comprovata da un certificato medico.

Se la malattia si prolungasse per più di quindici giorni, il

nologicamente lo stato di servizio di ogni insegnante, gli stu compiuti, le pubblicazioni fatte, i premi o le punizioni avu nei vari Comuni presso i quali prestò servizio, i risultati som mariamente riassunti delle ispezioni fatte alla sua scuola, e quan t'altro possa contribuire a mettere in evidenza l'attitudine pe dagogica, la moralità, le benemerenze e i rapporti suoi con autorità sotto il rispetto disciplinare.

TITOLO XIV.

PROVVEDIMENTI E PENE DISCIPLINARI.

Art. 177. L'insegnante che per sua colpa diventa incapac di reggere la scuola, o compromette in qualsiasi modo la su dignità e il decoro della classe cui appartiene, o contravvien altrimenti ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimen e a pene disciplinari.

Art. 178. I provvedimenti disciplinari sono:

1. l'avvertimento;
2. la riprensione;
3. il licenziamento fuori termine.

Art. 179. L'avvertimento è dato dal Sindaco o dal R. Ispet tore, e consiste nel rimostrare al maestro la mancanza com messa con esortazione a non più ricadervi (1).

La riprensione consiste in una formale ammonizione data pe iscritto dal Provveditore, il quale ne terrà nota nel ruolo d cui all'articolo 176.

Il licenziamento fuori termine può aver luogo in qualunqu tempo con deliberazione motivata del Consiglio comunale:

1. quando da ripetute ispezioni consti indubbiamente del l'inettitudine dell'insegnante;

2. quando l'insegnante sia incorso negli ultimi cinque ann tre volte nella pena della censura o due volte in quella dell sospensione;

3. quando l'insegnante trasgredisca abitualmente i propr doveri, o dia cause per le quali resti compromessa la sua re putazione come educatore e come cittadino;

4. quando la colpa dell'insegnante possa comprendersi fr quelle contemplate dall'art. 106 della legge 13 novembre 1859 (2)

Art. 180. La proposta del licenziamento fuori termine, spett altresì al R. Ispettore, il quale dovrà addurre i motivi che sa ranno inseriti integralmente nel verbale della deliberazione ch il Consiglio comunale prenderà in proposito (3).

(1) Art. 334 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 11, n. 1 e 3, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(3) Art. 11, § III, id. id.

Il Consiglio scolastico provinciale nel deliberare sul licenziamento dato dal Comune, o sulla domanda del R. Ispettore, quando, nei casi previsti dall'articolo precedente, il Comune si sia ricusato di provvedere, osserverà tutte le prescrizioni e le formalità stabilite pei giudizi disciplinari (1).

Art. 181. Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico in materia di licenziamento fuori termine, il Comune od il maestro possono ricorrere al Ministero entro 30 giorni dalla ricevuta notificazione (2).

Art. 182. Oltre il licenziamento d'ufficio saranno applicate, secondo la gravità dei casi, le pene contemplate dall'art. 334 della legge 13 novembre 1859, che sono le seguenti:

1. la censura;
2. la sospensione dall'ufficio;
3. la deposizione;
4. l'interdizione.

Esse sono pronunciate dal Consiglio scolastico provinciale nei modi e con le forme prescritte.

Art. 183. La censura consiste in una dichiarazione della mancanza commessa e del biasimo meritato. Essa non è pronunciata se non dopo l'avvertimento o la riprensione di cui all'art. 178.

La sospensione dall'ufficio consiste nel divieto fatto all'insegnante di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è addetto, e non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò, la durata della sospensione non si computa negli anni di servizio.

La deposizione importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro ha dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

L'interdizione scolastica importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che al maestro derivano dalla sua patente. Essa è temporanea o perpetua: la temporanea non può essere minore di tre anni (3).

Art. 184. In caso d'urgenza il Sindaco, d'accordo col R. Ispettore, potrà senz'altro sospendere provvisoriamente dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarle o che per cause a lui impu-

---

(1) Art. 11, § IV e V, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Art. 11, § VI, id. id.
(3) Art. 334 della legge 13 novembre 1859.

tabili, fosse divenuto comunque occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune (1).

Avrà uguale facoltà negli stessi casi e per le medesime cause il R. Ispettore verso i maestri cui è affidato l'insegnamento delle scuole pubbliche non dipendenti dai Municipi (2).

Del decreto di sospensione sarà data immediata notizia al Presidente del Consiglio scolastico, il quale, assunte in via di urgenza le prime informazioni, dovrà entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Art. 185. Qualora nei casi contemplati dall'articolo precedente, il Sindaco, invitato a provvedere, vi si rifiuti o si mostri oscillante, il Presidente del Consiglio scolastico potrà ordinare la sospensione provvisoria dell'insegnante con decreto motivato, inviando gli atti al Consiglio stesso per l'ulteriore procedimento.

Art. 186. Un maestro contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre mesi, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni anche in pendenza d'appello fino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata coll'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del maestro, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, salvo che sia pronunciata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune potrà concedere al maestro inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio (3).

TITOLO XV.

DELL'AZIONE E DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Art. 187. L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti ed è promossa dal Provveditore agli studi di sua iniziativa o sopra

(1) Art. 337, § I, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 337, § II, id. id.
(3) Art. 208, 209 e 210 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626 sopra l'ordinamento giudiziario. — R. Decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

denunzia del R. Ispettore o del Sindaco. Essa si estingue con la dimissione debitamente accettata, salvo che si tratti di fatti che possano dar luogo all'applicazione della pena della deposizione o dell'interdizione (1).

Art. 188. Il Provveditore, compiuta l'istruttoria e raccolte le prove a carico e a discarico, compilerà per iscritto un'esposizione chiara e concisa degli addebiti e delle risultanze ottenute.

Questa esposizione sarà notificata, per mezzo del Sindaco, al maestro, lasciandogli un termine congruo per provvedere alla propria difesa ed avvertendolo del giorno fissato per la discussione e del suo diritto di mandare per iscritto le sue discolpe o di comparire personalmente (2).

Art. 189. Il Provveditore inviterà uno dei maestri elementari del capoluogo a prender parte al giudizio disciplinare, chiamandovi per turno i più benemeriti per moralità e capacità didattica.

Il maestro avrà voto deliberativo.

Art. 190. Nei giudizi disciplinari non è ammesso l'intervento di procuratori per alcuna delle parti, giudicando il Consiglio scolastico sui documenti prodotti, sulle informazioni delle autorità e sulle difese scritte od orali del maestro incolpato.

Art. 191. Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; però alla seconda convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.

Art. 192. I membri del consiglio scolastico che sono ad un tempo consiglieri di un Comune della medesima provincia, non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri del Comune stesso.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il codice di procedura civile sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico provinciale quando è convocato come tribunale disciplinare (3).

La ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio con istanza firmata dal maestro, indicando i motivi ed i mezzi di prova.

Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degl'interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione sieno riconosciuti infondati, potrà il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo

---

(1) Art. 336 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 335, § I, id. id.
(3) Art. 116, 117 e 119 del Codice di procedura civile approvato e pubblicato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2366.

fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

Art. 193. Nel giorno fissato pel giudizio, il Consiglio scolastico provinciale si accerterà anzitutto se al maestro sia stata notificata l'esposizione di cui all'art. 188.

Se non è provato che il maestro ne abbia avuto comunicazione o se egli chiede un differimento per una causa riconosciuta legittima, il Consiglio scolastico provinciale rimanderà il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procederà malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 194. Aperta la seduta, il Presidente farà introdurre il maestro incolpato, il quale assisterà alla lettura del rapporto del relatore. Indi il Presidente, riassunte le accuse, inviterà il maestro ad esporre le sue difese.

Udite le difese, il Presidente e, per suo mezzo, i Consiglieri potranno interrogare l'incolpato a fine di meglio chiarire la verità delle circostanze da lui addotte, o passate sotto silenzio, o negate.

Qualora l'incolpato non sia presente, il relatore, esaurito il suo rapporto, darà lettura della difesa scritta.

Art. 195. Allontanato l'incolpato, il Presidente apre la discussione.

Se il Consiglio scolastico delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro quindici giorni, e nei quindici giorni successivi dovrà rinnovarsi il giudizio, avvertendo il maestro del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 196. Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti il quesito o i quesiti, se più sono gli addebiti, sulla colpabilità del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sarà senz'altro prosciolto dalle incolpazioni.

Art. 197. Riconosciuta la colpabilità, il relatore presenterà le sue conclusioni circa l'applicazione della pena.

Le votazioni si fanno a suffragi segreti.

La parità si risolve a favore dell'accusato, e sono anche computate a suo favore le schede bianche.

Fatte le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.

Art. 198. La deliberazione conterrà i motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è emessa e la firma dell'estensore e del Presidente.

In essa si farà inoltre constare che furono osservate tutte le formalità prescritte pei giudizi disciplinari.

La deliberazione sarà integralmente comunicata al maestro giudicato, entro quindici giorni dalla decisione, per mezzo del Sindaco, che informerà immediatamente la presidenza del Consiglio scolastico dell'eseguita notificazione.

Se il maestro si rifiuti di ricevere l'atto, oppure più non risieda nel Comune, il messo comunale depositerà la copia della deliberazione nell'archivio municipale e rilascerà un certificato comprovante il rifiuto o l'assenza, che sarà, a cura del Sindaco, immediatamente trasmesso alla presidenza del Consiglio scolastico.

Art. 199. Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, il maestro potrà ricorrere al Ministero, entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione o dalla data del certificato del messo, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, per violazione di legge o eccesso di potere.

Quando sia stata pronunciata la pena della deposizione o quella della interdizione il maestro potrà ricorrere, nello stesso termine, anche pel merito (1).

Se il Ministero riconosce fondato il ricorso, annulla la deliberazione. Ove l'annullamento sia determinato unicamente da vizio di forma, invita il Consiglio scolastico a rinnovare il giudizio disciplinare con l'osservanza delle formalità prescritte (2).

Art. 200. Se il maestro, entro il detto termine, non si appelli al Ministero, oppure se il ricorso sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale diviene esecutiva; e il Provveditore notifica la sentenza della deposizione o della interdizione al Ministero, che ne farà pubblicare notizia nel *Bollettino Ufficiale*.

Oltre la menzione che dovrà farsene nel ruolo, di cui all'articolo 176, in ogni Ufficio scolastico si terrà uno speciale registro degl'insegnanti di tutto il Regno, puniti con la deposizione o con l'interdizione.

Art. 201. Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non potrà istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio scolastico provinciale si limiterà a prendere atto della sentenza stessa dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, ed

(1) Art. 335, § II, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 4 id. id.

il Provveditore ne darà notizia al Ministero, che la farà pubblicare nel *Bollettino ufficiale* per gli effetti dell'articolo precedente (1).

TITOLO XVI.

ISTRUZIONE PATERNA - SCUOLE PRIVATE - ISTITUTI PER L'INFANZIA.

Art. 202. L'istruzione elementare che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, o dei congiunti, è prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Art. 203. I genitori e coloro che ne tengono legalmente le veci, se intendono istruire i figli della famiglia mediante la scuola paterna, debbono dimostrare al Sindaco che effettivamente adempiono all'obbligo dell'istruzione (2).

Art. 204. Coloro che hanno i requisiti legali per reggere una scuola pubblica elementare hanno facoltà di aprire e dirigere una scuola privata dello stesso ordine (3).

Art. 205. La cittadinanza italiana è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata (4).

Art. 206. La licenza dai Licei e dagli Istituti tecnici terrà luogo del titolo legale per l'insegnamento elementare privato (5).

Art. 207. Chi desidera aprire una scuola privata deve darne notizia al Provveditore per mezzo del R. Ispettore almeno un mese prima dell'epoca in cui intende di aprirla.

Alla detta comunicazione, in cui sarà indicato il locale dove si vuole aprire la scuola, si uniranno tutti i documenti che sono richiesti nei concorsi a posti vacanti di maestri elementari e una attestazione dell'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale.

Art. 208. Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre ai detti documenti, dovranno pure presentarsi:

1° la pianta dell'edificio;

2° il regolamento interno del convitto;

---

(1) Art. 375. Non possono esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.

(2) Art. 1, § II, della legge 15 luglio 1877.

(3) Art. 355 della legge 13 novembre 1859.

(4) Id. id.

(5) Id. id.

3° il programma degli studi;

4° l'attestazione dell'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale.

Art. 209. Il R. Ispettore, accertatosi delle condizioni in cui verrebbero a trovarsi la scuola o il convitto, trasmetterà insieme col suo parere gli atti ricevuti al Provveditore, entro quindici giorni dal ricevimento della denunzia.

Art. 210. Il Provveditore notificherà ufficialmente all'interessato, entro dieci giorni, l'autorizzazione all'apertura della scuola o del convitto o le ragioni per le quali crede di opporsi all'apertura stessa.

Se la scuola o il convitto non saranno aperti entro tre mesi dalla fatta denunzia, questa sarà considerata come non avvenuta.

Art. 211. Non potrà essere ordinata la chiusura di istituti privati legalmente istituiti, se non per fatti contrari alla legge.

Al principio di ogni anno scolastico, i capi degli istituti predetti hanno obbligo di notificarne al Provveditore la continuazione dimostrando che si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.

Art. 212. Contro l'opposizione del Provveditore all'apertura o alla continuazione di un istituto privato, si può ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 213. Il Provveditore, e per esso il R. Ispettore, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiute o avendo mutate le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare; ed in caso di disobbedienza fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale perchè proceda in conformità delle leggi vigenti sull'istruzione.

Art. 214. L'ispezione alle scuole private elementari non si estende all'insegnamento se non in quanto si riferisce alla moralità, alla sanità, alle istituzioni fondamentali dello Stato e all'ordine pubblico (1).

Nelle scuole private l'uso dei libri di testo approvati dall'Autorità scolastica non è obbligatorio, ma questa può vietare l'uso di quelli che fossero giudicati nocivi.

Art. 215. Per fatti nocivi alla salute degli alunni o contrari alla moralità od alle istituzioni dello Stato, gl'istituti privati potranno essere chiusi definitivamente dal Ministro della pubblica Istruzione su proposta del Provveditore agli studi, dopo regolare inchiesta, fatta dal Consiglio scolastico provinciale ed udito il parere del Consiglio superiore (2).

---

(1) Art. 3 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 5 id. id.

Nei casi urgenti il Provveditore potrà far chiudere in via provvisoria le scuole e gl'istituti esistenti in opposizione alla legge, e promuoverne la chiusura per mezzo dell'Autorità politica quando l'insegnante privato vi si opponga.

Art. 216. I Comuni, i privati e le private Associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, purchè ne rendano consapevole il R. Ispettore.

Gl'insegnanti di queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità al pubblico insegnamento (1).

Art. 217. Le scuole per gli adulti sono soggette, come quelle dei fanciulli, alla vigilanza delle autorità scolastiche: in caso di disordine, possono essere chiuse nel modo indicato dall'articolo 215.

Art. 218. I Municipi, gli Enti morali, i privati e le private Associazioni possono aprire istituti di educazione infantili in locali riconosciuti salubri e convenienti.

Le persone preposte a tali istituti devono possedere titoli comprovanti la loro idoneità all'ufficio.

Speciali istruzioni ministeriali determineranno i limiti, i programmi e i metodi per gl'istituti infantili.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

G. BACCELLI.

---

(1) Art. 356 della legge 13 novembre 1859.

ALLEGATO A

Verbale di visita alle Scuole Elementari Pubbliche

PROVINCIA DI . . . . . CIRCONDARIO DI . . . . . .
COMUNE DI . . . . . (1) . . . . . .
SCUOLA (2) . . . . . CLASSE . . .

L'anno 190 addì del mese di . . . . . il sottoscritto accompagnato . . . . . alle ore meridiane visitò la scuola suddetta posta in . . . . . .

L'insegnante è Sig. . . . . figli di . . . . . nat a . . . . . il . . . . . di condizione . . . . . (3); ha in questa scuola . . . . . anni di servizio e nell'insegnamento . . . . di servizio.

È munit di patente di grado . . . ottenuta in . . . l'anno . .

È inscritt al Monte delle pensioni dal . . . . . Ha lo stipendio di L. . . . . .

Possiede i seguenti titoli . . . . . .
. . . . . .

Gli alunni obbligati sono . . . . . gli alunni iscritti . . . . . classificati per età come appresso:

ETÀ DEGLI ALUNNI ISCRITTI	CORSO INFERIORE						CORSO SUPER.			
	I Cl.		II Cl.		III Cl.		IV Cl.		V Cl.	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Sotto i 6 anni.										
Dai 6 compiuti ai 9 compiuti .										
Dai 9 compiuti ai 10 compiuti.										
Dai 10 compiuti ai 12 compiuti.										
Oltre i 12 compiuti.										
Totale										

Numero degli alunni frequentanti . . . Numero degli alunni presenti alla visita . . . .

(1) Indicare fra parentesi la popolazione del Comune e la classificazione delle sue scuole.

(2) Maschile, femminile o mista.

(3) Se ammogliato o maritata, se con prole o senza. Dire se fu nominato in seguito a concorso o in altro modo.

N. B. Il processo verbale della visita dev'essere redatto in due esemplari appena compiuta l'ispezione a ciascuna scuola: un esemplare sarà presentato, insieme colle tabelle d'indennità, al Regio Provveditore agli studi, l'altro sarà conservato nell'ufficio del Regio Ispettore.

In ogni ufficio scolastico i verbali di visita riguardanti le scuole di un Comune formeranno un fascicolo a parte.

Furono dati gli esami finali nello scorso anno coi seguenti risultati

ALUNNI	Corso Inferiore						Corso Super.			
	I Cl.		II Cl.		III Cl.		IV Cl.		V Cl.	
	M	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Presenti alla fine dell'anno .										
Esaminati										
Approvati										
Rimandati										

La legge sull'obbligo dell' istruzione è osservata? . . . . . .
Gli esami di proscioglimento furono compiuti regolarmente? . . .
Il locale fu riconosciuto . . . . . .
. . . . . .
L'arredamento . . . . . .
manca . . . . . .
Come furono trovati i registri? . . . . . Il programma didattic
è svolto regolarmente? . . . . . .
I libri di cui si fa uso nella scuola sono . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
L' insegnante ha promosso la istituzione della cassa scolastica di risparmio? . . ; della biblioteca? . . ; del museo didattico? . . ; ha introdotto il lavoro manuala educativo? . . ; fa eseguire le passeggiate? . . ; sono curati i lavori donneschi?
Esiste nel Comune il patronato per aiuti agli alunni poveri? . . .
Il maestro insegna nella scuola serale o festiva di complemento per gli adulti? . . .
Quale compenso riceve l'insegnante dal Municipio? . . . . . .
Il sottoscritto, dopo avere attentamente esaminato la scuola, ha formato il seguente giudizio sulla diligenza, capacità e attitudine d dattic dell'insegnante e sul profitto degli alunni:

.....

.....

Propone perciò che.....

.....

Terminata la visita alle ore..... l' Ispettore ha dato all' insegnante le istruzioni seguenti:

.....

.....

.....

.....

Al Direttore ha fatto le osservazioni seguenti:

.....

.....

.....

Al Sindaco ha fatto per iscritto le seguenti raccomandazioni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Finalmente l'Ispettore ha apposto la sua firma sui registri della scuola

. . . . . *addì* . . . . . .

I sottoscritti dichiarano di avere letto il presente verbale.

IL SINDACO (1) IL DIRETTORE
(ovvero)
IL MAESTRO

Il R. Ispettore Scolastico.

V° Il R. Provveditore agli studi.

(1) Quando non sia possibile avere la firma del Sindaco o di un suo rappresentante, il R. Ispettore ne farà speciale dichiarazione qui appresso, indicandone il motivo.

Memoriale per l'Ufficio scolastico provinciale (1).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Addì .....

IL R. ISPETTORE SCOLASTICO.

---

(1) In questa pagina il R. Ispettore raccoglierà tutte le altre notizie ed osservazioni che crederà utili sull'andamento dell'istruzione pubblica e privata nel Comune, e, quando ne sia richiesto, darà il suo parere motivato sulle proposte relative ai sussidi, rimunerazioni, premi, punizioni ecc.

ALLEGATO B

Verbale di visita alle scuole private

PROVINCIA DI ..... CIRCONDARIO DI .....

COMUNE DI .....

Denominazione dell'istituto: .....

.....

Qualità della scuola: .....

Indicazione delle Società o dei privati che mantengono la scuola: .....

.....

Ubicazione: .....

Direttore o persona autorizzata: .....

.....

Data e numero dell'autorizzazione: .....

È a pagamento? .....

È gratuita? .....

È annesso un Convitto? .....

Insegnanti delle classi elementari, loro titoli e stipendi: .....

.....

.....

.....

Insegnanti di materie speciali, loro titoli e stipendi: .....

.....

Aule . . . . { per le classi elementari N. .....
per altri insegnamenti N. .....
per l'Asilo infantile N. ..... }

Altri locali .....

Alunni iscritti { maschi ..... femmine ..... } TOTALE .....

Durata della scuola .....

B. — Il R. Ispettore deve redigere il verbale nel tempo e nei modi prescritti per le visite alle scuole elementari pubbliche.

Verbale di visita.

Data della visita .....

Osservazioni intorno al locale:.....

.....

.....

Arredamento .....

.....

.....

Libri di testo:.....

.....

.....

.....

.....

Registri:.....

.....

.....

.....

Età degli alunni iscritti.

	Asilo	Cl. I.	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	Cl. V
Sotto i 6 anni. . . .						
Dai 6 compiuti ai 9. .						
Dai 9 compiuti ai 12 .						
Oltre i 12 anni . . .						

Altre osservazioni del R. Ispettore.

Ginnastica: .....

.....

.....

Programma: .....

.....

.....

Orario: .....

.....

.....

Esami di ammissione e di promozione: .....

.....

.....

Esame di proscioglimento dall'obbligo: .....

.....

.....

Esami di compimento del corso superiore e di licenza: .....

.....

.....

Indicazioni relative alle condizioni materiali e morali del Convitto: ..

.....

.....

.....

.....

.....

Note varie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Proposte del R. Ispettore circa le riforme da introdur nella scuola e sull' opportunità di confermare ad es l'autorizzazione.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Data)

IL R. ISPETTORE.

I sottoscritti dichiarano di aver letto
il presente verbale.

(Firme del Direttore e dei Maestri)

Visto: IL R. PROVVEDITORE AGLI S

ALLEGATO C

Verbale di visita agl'istituti di educazione infantile

PROVINCIA DI..... CIRCONDARIO DI.....

COMUNE DI.....

Denominazione dell'Asilo o Giardino d'infanzia:.....

.....

Indicazione dell'Amministrazione pubblica o della Società o dei privati che provvedono al mantenimento dell'istituto:.....

.....

Ubicazione:.....

Cognomi, nomi e titoli della Direttrice e delle Maestre:.....

.....

Stipendio ed altri emolumenti (alloggio e vitto) assegnati alla Direttrice ed a ciascuna delle Maestre.....

.....

.....

La Direttrice e le Maestre furono ammesse a partecipare al Monte delle pensioni?.....

.....

È a pagamento?.....

È gratuito?.....

In quale modo si provvede alla refezione dei bambini?.....

Quale dei metodi principali di educazione infantile vi è seguito?.....

È diviso in sezione:.....

Aule . . { per la prima sezione N. .....
per la seconda sezione N. .....
per la terza sezione N. .....

Altri locali.....

Alunni iscritti { maschi..... femmine..... } TOTALE.....

Durata della scuola:.....

N. B. Il R. Ispettore deve redigere il verbale nel tempo e nei modi prescritti per le visite alle scuole elementari pubbliche.

Verbale di visita.

Data della visita .....

Locale: .....

.....

.....

Arredamento: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Registri : .....

.....

Se riceva sussidi dal Governo o da enti morali: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Età degli alunni iscritti.

Sotto i 4 anni: .....

Dai 4 compiuti in su: .....

Altre osservazioni dell' Ispettore.

Programma ed elenco dei giuochi ed esercizi adottati:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Orario: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Canto: .....

.....

ALLEGATO E

Modulo dei certificati comprovanti la presentazione dei documenti.

(Art. 131 del Regolamento).

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI.

NELLA PROVINCIA DI. . . . . .

(ovvero)

MUNICIPIO *di* . . . . . .

ELENCO dei documenti presentati all' Ufficio scolastico della provincia di . . . (*ovvero:* all'Ufficio comunale di . . .) dal Signor Maestr . . . . . per l'ammissione al concorso dei posti di Maestro elementare bandito con manifesto in data. . . . . .

1° Patente (1) . . di grado (2) . . . . . conseguita in . . . . . addì (3) . . . . . con punti (4). . . . . su . . ; (5)

2° Certificato, da cui risulta che l Maestr predett è nat in . . . . . (provincia di . . . .) addì . . . . ;

3° Certificato di buona condotta morale rilasciato dal Sindaco di . in data (6) . . . . . ;

4° Fedina penale, in data (6) . . . . . da cui risulta che l Signor (7) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5° I seguenti altri documenti :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(Data)

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI

(ovvero)

Visto: IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI IL SINDACO

---

(1) Elementare o normale.
(2) Inferiore o superiore.
(3) Giorno, mese ed anno in cui fu rilasciata la patente.
(4) Media generale dei punti conseguiti agli esami di patente.
(5) Quando si tratti di patente conseguita prima del 1879 s'indichi se il Maestro ha presentato il titolo speciale di abilitazione all'insegnamento della ginnastica.
(6) Giorno, mese ed anno in cui fu rilasciato il documento.
(7) Si riproduca integralmente il contenuto della fedina crimina

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

ALLEGATO F

Tabella per gli stipendi minimi legali.
(annessa alla legge 11 aprile 1886)

CATEGORIA E GRADO		1ª CLASSE	2ª CLASSE	3ª CLASSE
Scuole urbane.				
SUPERIORI . .	Maestri . . .	1,320	1,110	1,000
	Maestre . . .	1,056	880	800
INFERIORI . .	Maestri . . .	1,000	950	900
	Maestre . . .	800	760	720
Scuole rurali.				
SUPERIORI . .	Maestri . . .	900	850	800
	Maestre . . .	720	680	640
INFERIORI . .	Maestri . . .	800	750	700
	Maestre . . .	640	600	560

INDICE

RELAZIONE A S. M. IL RE di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione nell'udienza del 9 ottobre 1895 pag. 3

REGIO DECRETO 9 ottobre 1895, n. 623, che approva il Regolamento generale per l'istruzione elementare. . » 14

REGOLAMENTO GENERALE . . . . . » 16

TITOLO I. — Ordinamento dell'istruzione elementare. » 16
» II. — Direzione delle scuole elementari . . » 19
» III. — Apertura e chiusura delle scuole. Durata del corso scolastico e delle lezioni . . . . . » 22
» IV. — Istruzione obbligatoria . . . . . » 23
» V. — Scuole serali e festive di complemento. » 26
» VI. — Iscrizione, ammissione, disciplina . . » 26
» VII. — Esami di ammissione, di promozione, di proscioglimento dall'obbligo, di compimento del corso elementare superiore e di licenza . . . . . » 28
» VIII. — Locali, mobili e materiale didattico . » 34
» IX. — Classificazione delle scuole. . . . . » 35
» X. — Pagamento degli stipendi agl'insegnanti elementari. . . . . » 38
» XI. — Concorso e nomina degl'insegnanti elementari. . . . . » 41
» XII. — Durata delle nomine e delle conferme e licenziamento degl'insegnanti elementari. . . . . » 46
» XIII. — Doveri e disciplina dei maestri . . . » 48
» XIV. — Provvedimenti e pene disciplinari . . » 52
» XV. — Dell'azione e del procedimento disciplinare . . . . . » 54
» XVI. — Istruzione paterna - Scuole private - Istituti per l'infanzia . . . . . » 58

ALLEGATI . . . . . » 61

Napoli — CASA EDITRICE E. PIETROCOLA — Napoli
Successore P. A. MOLINA

CODICE CIVILE

ANNOTATO

olle referenze sotto ogni articolo ai Codici preesistit
a Italia (Austriaco, Francese, Napoletano, Parmense, Albertino, Estense, Toscano), al
Diritto Romano, agli altri articoli del Codice stesso,
nonchè a quelli di tutti i Codici vigenti

COLL'AGGIUNTA

DELLE LEGGI SPECIALI, DELLA GIUREPRUDENZA, DELLA BIBLIOGRAFIA

E DELL'INDICE ALFABETICO-ANALITICO

E PRECEDUTO

DALLA RELAZIONE MINISTERIALE

A CURA DEGLI AVVOCATI

G. PIETROCOLA e Prof. G. MÜLLER

Un volume di oltre 700 pagine in caratteri nitidissimi

Legato in brochure . . . . . L. 3,50
Rilegato elegantemente in tela . . . . . » 4,50

Napoli — CASA EDITRICE E. PIETROCOLA — Napoli
Successore P. A. MOLINA

NUOVO TESTO UNICO

DELLA

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

APPROVATO

con Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164

Prezzo Cent. 50 (N. 39

Cav. ALESSANDRO CORSO

NUOVO COMMENTO

ALLA

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Testo unico 4 maggio 1898, n. 164

Prezzo L. 10,00 (N. 420

Napoli — CASA EDITRICE E. PIETROCOLA — Napoli
Successore P. A. MOLINA

Avv. LUIGI LOMBARDI

SOMMARIO
DI
ECONOMIA POLITICA
Prezzo L. 1,00 (N. 18)

SOMMARIO
DI
PROCEDURA CIVILE
Prezzo L. 1,00 (N. 11)

SOMMARIO
DI
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Prezzo L 1,00 (N. 16)

SOMMARIO
DI
STORIA DEL DIRITTO PATRIO
DAI RE DI ROMA ALLA COSTITUZIONE DEL REGNO D'ITALIA
Prezzo L. 0,75 (N. 32)

SOMMARIO
DI
DIRITTO COSTITUZIONALE
Prezzo L. 0,60 (N. 20)

SOMMARIO
DI
DIRITTO INTERNAZIONALE
Prezzo L. 0,60 (N. 19)

SOMMARIO
DI
DIRITTO CANONICO
Prezzo L. 0,60 (N. 17)

Napoli — CASA EDITRICE E. PIETROCOLA — Napoli
Successore P. A. MOLINA

ISTRUZIONI E PROGRAMMI

PER LE

SCUOLE ELEMENTARI

DEL REGNO

APPROVATI

con Regi Decreti 29 novembre 1894, n. 525 e 10 aprile 1899, n. 152

Prezzo Cent. 50 (N. 430)

TESTO UNICO

DELLE

LEGGI SUL MONTE DELLE PENSIONI

PER GLI

insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorii femminili a patrimonio sorvegliato

APPROVATO

con R. Decreto 30 dicembre 1894, n. 597

Prezzo Cent. 25 (N. 255)

Napoli, 1° ottobre 1900 — **Gennaro Ragozino**, *Gerente respons.*

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.